



Documento di seduta

A9-0260/2022

27.10.2022

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (E) 2015/1814 (COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))

Commissione per i bilanci
Commissione per i problemi economici e monetari

Relatori: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Relatori per i pareri delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Liese Peter, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Nica Dan, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Arimont Pascal, commissione per lo sviluppo regionale

Jahr Peter, commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	38
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA ...	65
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE	97
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	131
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	137
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	139

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814
(COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0231),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 177, primo comma, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0183/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2022¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto il parere della Corte dei conti del 26 luglio 2022²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,
 - visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0260/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 333 dell'1.9.2022, pag. 5.

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2022/0164 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 177, primo comma, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

³ G U C , del , pag. .

⁴ G U C , del , pag. .

- (1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza⁵, alcuni eventi geopolitici senza precedenti ***provocati dall'invasione militare non provocata e illegale dell'Ucraina da parte della Russia*** e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, ***sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale***. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica ***e l'indipendenza energetica*** dell'Unione ***sono indispensabili*** per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, ***in quanto costituiscono*** anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.
- (2) A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza dell'Unione e della sicurezza energetica dell'Unione ***e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, in particolare quelli provenienti dalla Russia***, e grazie al ruolo che può svolgere ai fini di una transizione giusta e inclusiva, il dispositivo per la ripresa e la resilienza risulta essere uno strumento adeguato che può contribuire alla risposta dell'Unione a queste nuove sfide emergenti, ***garantendo nel contempo la conformità alla legislazione dell'Unione^{6bis} e agli impegni assunti a livello internazionale***.
- (3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, ***nonché per rendere il sistema energetico più sicuro, accessibile, anche dal punto di vista economico, e sostenibile, in particolare attraverso la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e l'aumento della capacità di stoccaggio dell'energia***, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica ***e i risparmi energetici*** delle economie degli Stati membri ***attraverso una maggiore coerenza con la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili***.

(3 bis) L'eliminazione graduale della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi dovrebbe comportare una riduzione della dipendenza energetica complessiva dell'Unione. In linea con il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i capitoli

⁵ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

^{6bis} ***Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, direttiva 2009/147/CE, direttiva 2000/60/CE, regolamento (CE) n. 1367/2006, regolamento (UE) 2021/1767 e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022) 304 final)***.

dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire ad aumentare e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, senza però aumentare eccessivamente la sua dipendenza dalle importazioni di materie prime dai paesi terzi.

- (4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, la sicurezza **e la sostenibilità** dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.
- (4 bis) Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla coesione economica, sociale e territoriale, nella preparazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU gli Stati membri dovrebbero garantire un'adeguata distribuzione dei fondi tra le regioni, tenendo nel contempo conto delle esigenze e delle sfide di ciascuna regione.*
- (4 ter) Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle regioni remote, periferiche e isolate e alle isole, che sono già soggette a vincoli supplementari.*
- (5) Per espandere al massimo l'ambito di applicazione della risposta dell'Unione, tutti gli Stati membri che presentano un piano per la ripresa e la resilienza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a inserirvi un capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tale obbligo dovrebbe applicarsi, in particolare, ai piani riveduti presentati dagli Stati membri a decorrere dal 30 giugno 2022, in modo da tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. **È opportuno evitare inutili oneri amministrativi.**
- (6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU **e di affrontare l'effetto della crisi causata dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina.** Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. **È indispensabile aumentare rapidamente gli investimenti nelle misure di efficienza energetica, come la diffusione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili ed efficienti, che rappresentano un modo sostenibile ed efficace per affrontare alcune delle sfide più urgenti legate all'approvvigionamento energetico e al costo dell'energia. In considerazione dell'impatto sociale di prezzi dell'energia costantemente elevati e volatili e in riconoscimento dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, occorre prestare particolare attenzione alla lotta contro la povertà energetica, sostenendo i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.** Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza

dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione, **compreso lo stoccaggio dell'energia**, adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche, **nonché apportare un contributo a lungo termine alla transizione verde prevedendo infrastrutture predisposte per l'idrogeno. Il capitolo dovrebbe includere una percentuale significativa di misure aventi una dimensione o effetti transfrontalieri o multinazionali, contribuendo, tra l'altro, al valore aggiunto europeo.** Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

- (6 bis) Una transizione efficace verso l'energia verde e una celere riduzione della dipendenza energetica dovrebbero tenere conto delle nuove sfide emergenti cui devono far fronte le famiglie e le microimprese e le piccole e medie imprese, in particolare quelle più vulnerabili. Tali sfide riguardano la povertà energetica, vale a dire l'incapacità, legata all'inaccessibilità economica, di soddisfare i bisogni fondamentali di approvvigionamento energetico e di accedere ai servizi energetici essenziali per garantire livelli di comodità e salute di base, un tenore di vita e di salute dignitoso, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti, a causa di spese elevate per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni e degli edifici.**
- (6 ter) Inoltre, l'attuale contesto geopolitico impone all'Unione di agire per preservare la propria sicurezza energetica, vale a dire la disponibilità continua e ininterrotta di energia, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza tecnica tramite l'aumento dell'efficienza e dell'interoperabilità delle reti di trasmissione e distribuzione, la promozione della flessibilità del sistema, la prevenzione della congestione, la garanzia della resilienza delle catene di approvvigionamento, la cibersicurezza e la protezione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di tutte le infrastrutture, in particolare quelle critiche, oltre che la contestuale riduzione delle dipendenze energetiche strategiche.**
- (7) È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici connessi al piano REPowerEU. Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.
- (7 bis) Per effettuare una transizione efficace verso un'energia verde e una rapida riduzione della dipendenza energetica in modo inclusivo occorrono misure volte a promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico negli edifici, nonché a decarbonizzare le industrie più veloci. Per accelerare la transizione ecologica dell'Europa occorre aumentare la quota delle energie sostenibili e rinnovabili nel mix energetico e adottare misure per far fronte alle strozzature infrastrutturali e alle carenze di manodopera e di competenze. È opportuno sfruttare il potenziale delle competenze e delle tecnologie digitali a beneficio della transizione verde.**

- (8) Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse dovrebbero essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di ulteriori competenze verdi. Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse **richieste a titolo della dotazione del Fondo sociale europeo Plus destinate a sostenere gli obiettivi di REPowerEU** dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure descritte nei capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro tramite l'acquisizione di competenze verdi.
- (9) L'applicazione di tale regime non dovrebbe pregiudicare il rispetto degli altri obblighi giuridici di cui al regolamento (UE) 2021/241, a meno che il presente regolamento non disponga diversamente.
- (9 bis) Le misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU non dovrebbero compromettere i livelli generali di ambizione verde e digitale delle decisioni di esecuzione già adottate dal Consiglio con le quali si approvano i piani per la ripresa e la resilienza.**
- (10) Il piano per la ripresa e la resilienza, comprensivo del capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese le raccomandazioni specifiche per paese da adottare nell'ambito del ciclo del semestre 2022 che si riferiscono, tra l'altro, alle sfide energetiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare.
- (11) Una transizione efficace verso l'energia verde e una riduzione della dipendenza energetica richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, possono contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241.
Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per includere, per quanto possibile, nel capitolo dedicato al piano REPowerEU misure che contribuiscano all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale.
- (11 bis) L'eccessiva durata delle procedure amministrative è uno dei principali ostacoli alla realizzazione di progetti nel campo delle energie rinnovabili in linea con gli obiettivi fissati per gli investimenti nelle energie rinnovabili. Tra tali ostacoli figurano la complessità delle norme applicabili per la selezione dei siti e le autorizzazioni amministrative dei progetti, la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti o la mancanza di personale sufficiente delle autorità**

responsabili del rilascio delle autorizzazioni. È necessario semplificare e abbreviare ulteriormente le procedure autorizzative amministrative di rilascio delle autorizzazioni, con termini più brevi e più chiari per l'adozione delle decisioni da parte delle autorità competenti, al fine di garantire che l'Unione consegua i suoi obiettivi in materia di energia e clima. Al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, la Commissione dovrebbe aiutare gli Stati membri a individuare le zone particolarmente adatte allo sviluppo di progetti nel campo delle energie rinnovabili per i quali, pur nella piena applicazione del pertinente acquis ambientale, i termini possono essere più brevi.

- (12) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una **relazione dettagliata** del processo di consultazione **obbligatorio e adeguato** delle autorità locali e regionali, **delle parti sociali, come pure delle ONG** e di altri portatori di interessi **pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU**, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi del settore agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali sintesi dovrebbero **descrivere il calendario e le fasi delle suddette consultazioni, indicare i portatori di interessi consultati**, illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti, **indicare quali contributi non sono stati recepiti e per quali ragioni e dichiarare in che modo le autorità locali e regionali e altri portatori di interessi pertinenti saranno coinvolti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel relativo monitoraggio. Fatti salvi i quadri giuridici nazionali, gli Stati membri sono invitati a coinvolgere i parlamenti nazionali nelle discussioni relative alla modifica dei piani. Le norme dell'Unione in materia di partecipazione pubblica e, in particolare, il codice di condotta sul partenariato potrebbero servire da modello per le autorità nazionali nello svolgimento del processo di consultazione.**
- (13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata **e limitata relativa alle riforme e agli investimenti che devono essere operativi entro il 31 dicembre 2024** per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica, **purché si applichino una serie di condizioni cumulative.** ■ **L'importo totale delle risorse per le riforme e gli investimenti che beneficiano di tale esenzione dovrebbe essere limitato a un importo massimo stabilito dalla Commissione a seguito di una valutazione globale basata sulle necessità per le esigenze immediate in termini di infrastrutture. Tale valutazione dovrebbe aggiornare le stime della Commissione del maggio 2022 secondo le quali, per importare un volume sufficiente di GNL e gas da gasdotti da altri fornitori, saranno necessari investimenti stimati a 10 miliardi di EUR entro il 2030 per un livello sufficiente di infrastrutture del gas, compresi terminali di importazione di GNL, gasdotti per collegare terminali di importazione di GNL sottoutilizzati e la rete dell'UE e capacità di flusso inverso.**
- (13 bis) I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero essere coerenti con i piani nazionali per l'energia e il clima di tale Stato membro e con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.**

- (13 ter) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe comprendere anche misure aventi una dimensione o effetti transfrontalieri o multinazionali. Nel corso di tutto il processo dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a cooperare tra loro il più tempestivamente possibile al fine di mettere a punto misure aventi una dimensione o effetti transfrontalieri o multinazionali da includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.***
- (14) È opportuno fornire agli Stati membri ulteriori incentivi per richiedere prestiti, chiarendo la procedura di assegnazione dei prestiti. A norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri possono chiedere prestiti fino al 31 agosto 2023, ***a condizione che abbiano informato la Commissione della loro intenzione di richiedere tale sostegno sotto forma di prestito.*** L'intenzione di presentare una richiesta di prestito dovrebbe essere comunicata alla Commissione 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in modo che la redistribuzione dei fondi rimanenti possa essere effettuata in modo ordinato ***e affinché gli Stati membri possano richiedere tale sostegno. Nell'esprimere l'intenzione di chiedere un sostegno sotto forma di prestito e nel presentare tale richiesta, gli Stati membri dovrebbero agire in buona fede e, nei limiti del possibile, richiedere effettivamente tale sostegno in modo da garantire la prevedibilità e l'efficacia della redistribuzione. La Commissione dovrebbe informare contemporaneamente, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo stato delle richieste di prestito e alla proposta di assegnazione del sostegno sotto forma di prestito.***
- (14 bis) Gli Stati membri sono incoraggiati a presentare i capitoli dedicati al piano REPowerEU quanto prima e preferibilmente entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo per promuovere sinergie tra i capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Al fine di garantire una rapida attuazione, la Commissione e il Consiglio dovrebbero concludere quanto prima la valutazione e l'approvazione dei piani per la ripresa e la resilienza modificati con l'inclusione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU idealmente entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo. Analogamente, la Commissione e gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a concludere accordi operativi al più tardi un mese dopo l'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a basarsi sull'esperienza dei negoziati precedenti per gli accordi operativi già conclusi.***
- (15) Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbero essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.
- (15 bis) La Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia, che prevede un contributo di solidarietà per l'industria fossile applicabile in tutti gli Stati membri. Una parte delle entrate generate da questo nuovo contributo potrebbe essere resa disponibile sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne a beneficio dei capitoli dedicati al piano REPowerEU in modo proporzionato ai fabbisogni per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU.***

(16) **■** L'attuale situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. In tale contesto, è opportuno modificare **■** la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ al fine di *anticipare la vendita all'asta di quote provenienti dall'applicazione del massimale* per le riforme e gli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza. *In linea con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, tali proventi non dovrebbero sostenere investimenti in infrastrutture o impianti per combustibili fossili.*

(16 bis) L'attuale tasso di immissione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato è necessario per evitare, nel lungo termine, un aumento significativo dell'eccedenza di quote nello scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione. È pertanto opportuno modificare la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio^{8 bis} e la direttiva 2003/87/CE al fine di prorogare fino al 2030 il raddoppio del tasso di immissione del 24 % della riserva stabilizzatrice del mercato e di ridurre le soglie massime e di riserva proporzionalmente alla riduzione del quantitativo di quote a livello dell'Unione a partire dal 2025. (16 ter) La Commissione dovrebbe individuare ulteriori fonti per completare il finanziamento dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, anche prevedendo una certa flessibilità per quanto riguarda i fondi non utilizzati.

(16 quater) Per l'assegnazione dei contributi finanziari massimi derivanti dalle nuove entrate per i capitoli dedicati al piano REPowerEU, la metodologia di cui agli [allegati I/II/III] dovrebbe essere aggiornata per tenere conto della nuova situazione geopolitica e del mutare delle circostanze. Tali indicatori potrebbero comprendere uno o più degli aspetti seguenti: tasso di dipendenza energetica, in particolare da paesi terzi, in particolare la Russia; aumento dei costi energetici delle famiglie per i beni e i servizi essenziali; quota di combustibili fossili rispetto al consumo interno lordo di energia.

(17) *Per offrire agli Stati membri e alle regioni sufficiente flessibilità nell'affrontare le nuove sfide emergenti, il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità di chiedere fino al 7,5 % delle risorse nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente **■** onde contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU stabiliti nel regolamento (UE) 2021/241 mediante misure di sostegno di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione dell'idrogeno ottenuto senza combustibili*

⁷ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

^{8 bis} *Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).*

⁹ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), dello stesso, semplificando nel contempo i requisiti procedurali connessi all'attuazione del programma, oltre alla possibilità attuale, che prevede trasferimenti fino al 5 %, a condizione che tale possibilità sia pienamente sfruttata. Tale possibilità è giustificata dalla necessità di integrare gli obiettivi del piano REPowerEU, offrendo agli Stati membri e alle regioni una maggiore flessibilità che è indispensabile per far fronte a tali necessità urgenti e ■ ■ dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato ■ agli investimenti supplementari inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU del regolamento (UE) 2021/241.

(17 bis) L'EU ETS è stato istituito per creare un sistema efficiente, prevedibile e orientato al mercato per ridurre le emissioni e far fronte alle crisi climatiche. Sebbene la modifica della direttiva 2003/87/CE sia giustificata da una situazione straordinaria, resta importante non minare la fiducia nel mercato dell'EU ETS attraverso interventi a breve termine. Tale modifica dovrebbe quindi essere considerata una misura una tantum che non si ripeterà. (17 ter) Al fine di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella riassegnazione delle risorse per dare risposte su misura alla crisi energetica, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di consentire trasferimenti finanziari nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione tra il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per entrambi i periodi di programmazione.

-
- (19) Le erogazioni nell'ambito del piano REPowerEU sono effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla fine del 2026. I pagamenti relativi alle risorse *richieste a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 sono effettuati secondo le norme del citato regolamento e i rispettivi regolamenti specifici di ciascun fondo* e sono subordinati alla disponibilità di fondi approvati nel bilancio annuale dell'UE.
- (20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, *comprese le quote per la vendita all'asta anticipate nell'ambito dell'EU ETS a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060, ■* dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.
- (20 bis) Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato, al fine di rispondere meglio all'attuale crisi energetica, e su richiesta presentata da uno Stato membro unitamente al capitolo dedicato al piano REPowerEU nell'ambito di un piano per la ripresa e la resilienza rivisto, è possibile erogare un importo fino al 20 % dei finanziamenti supplementari necessari per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU sotto forma di prefinanziamento entro, nella misura del possibile e in base alla disponibilità di fondi, due mesi dall'adozione degli impegni giuridici da parte della Commissione.*
- (21) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al

conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

- (22) I recenti eventi geopolitici hanno inciso ***in misura considerevole*** sui prezzi dell'energia, ***dei prodotti alimentari*** e dei materiali da costruzione, hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali ***e un aumento dell'inflazione e hanno creato nuove sfide, tra cui il rischio di povertà energetica e di un aumento del costo della vita.*** Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare ***misure incluse*** nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. ***Inoltre, nella misura in cui gli Stati membri possono dimostrare che il raggiungimento di un traguardo o di un obiettivo specifico è in conflitto con il conseguimento degli obiettivi del dispositivo, compresi gli obiettivi del piano REPowerEU, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21.*** ■ Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le proposte di modifica dei loro piani per la ripresa e la resilienza rispondano alle sfide poste dai recenti eventi geopolitici;***

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

- (1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, aumentando la resilienza, ***la sicurezza e la sostenibilità*** del sistema energetico dell'Unione mediante ***una*** riduzione ***significativa*** della dipendenza dai combustibili fossili ***e mediante un maggiore utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, un incremento dell'efficienza energetica e della capacità di stoccaggio dell'energia*** e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione ("gli obiettivi del piano REPowerEU"), contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.

(1 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 13 bis

Prefinanziamento del piano REPowerEU

Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Fatta salva l'adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa un prefinanziamento per un importo fino al 20 % dei fondi aggiuntivi richiesti per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ai sensi degli articoli 12 e 21 bis."

(2) L'articolo 14 è così modificato:

(-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Lo Stato membro può chiedere un sostegno sotto forma di prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2023, **generalmente a condizione che abbia informato la Commissione della sua intenzione di richiedere tale sostegno sotto forma di prestito entro 30 giorni dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].** In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano per la ripresa e la resilienza riveduto comprendente traguardi e obiettivi supplementari. **La Commissione può concedere un prestito a uno Stato membro che non abbia espresso l'intenzione di chiedere tale sostegno entro 30 giorni dal ... [entrata in vigore del presente regolamento modificativo] subordinatamente alla disponibilità di risorse in seguito all'approvazione delle richieste di sostegno sotto forma di prestito da parte degli Stati membri che hanno espresso la loro intenzione entro 30 giorni dal ... [entrata in vigore del presente regolamento modificativo].**"

(a) al paragrafo 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

"b bis) se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 1;"

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché, se del caso, le risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 ter."

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni [dall'entrata in vigore del

presente regolamento modificativo], se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito."; ***Una volta che uno Stato membro ha espresso l'intenzione di chiedere un sostegno sotto forma di prestito, la Commissione ne dà notifica, senza indebito ritardo, al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e a parità di condizioni. Entro 60 giorni dal ... [entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione comunica, senza indebito ritardo, al Parlamento europeo e al Consiglio, simultaneamente e a parità di condizioni, la proposta di assegnazione del sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri che hanno espresso la loro intenzione.***"

(2 bis) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento, ad eccezione delle misure incluse nei capitoli REPowerEU, che possono iniziare a decorrere solo dal 1° febbraio 2022. "

(2 ter) all'articolo 18, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali. Per quanto riguarda i capitoli dedicati al piano REPowerEU, la conferma che almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, anche se attuate da un solo Stato membro, e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, a meno che non sia concessa una deroga allo Stato membro a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1 bis;"

(2 quater) all'articolo 18, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera d bis):

"d bis) una spiegazione del fatto che le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 4 e 4 bis;"

(3) all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), è aggiunta la frase seguente:

"q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una **relazione dettagliata** del processo di consultazione, **che è obbligatorio, adeguato e** condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; in particolare, la **relazione dettagliata** del processo di consultazione descrive **il calendario e le fasi** delle consultazioni condotte con le autorità locali e regionali, **le parti sociali, le ONG** e con altri portatori di interessi **pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, indica i portatori di interessi consultati, descrive l'esito di tali consultazioni** sulle riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e illustra il modo in cui tale capitolo tiene conto dei contributi ricevuti, **quali contributi non sono stati recepiti e per quali ragioni e in che modo le autorità locali e regionali e altri pertinenti portatori di interessi**

saranno coinvolti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel relativo monitoraggio;"

(4) all'articolo 19, paragrafo 3, *sono inserite le lettere seguenti:*

*"-d bis) "per le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a) che soddisfano le condizioni cumulative di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4:
– se la misura è necessaria per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a);
– se non esistono adeguate alternative nel campo delle tecnologie pulite in termini di costi o di calendario di attuazione per conseguire gli obiettivi di REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a);
– se il danno potenziale agli obiettivi ambientali dell'UE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 è ridotto al minimo inevitabile;
– se il potenziale danno agli obiettivi ambientali dell'UE è attenuato da misure di accompagnamento o da altre misure che contribuiscono agli obiettivi di REPowerEU e l'integrità degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 non è compromessa;
– se la misura sarà attuata entro il 31 dicembre 2024;"*

"d bis) se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla significativa riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030, nonché al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, anche in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, e al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;

"f bis) se almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, anche se attuate da un solo Stato membro, e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, a meno che non sia concessa una deroga allo Stato membro a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1 bis;"

"k bis) se il processo di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), relativo alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, è adeguato e se la sostanza del capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene adeguatamente conto del pertinente contributo dei portatori di interessi, nonché se la relazione dettagliata del processo di consultazione illustra il calendario e le fasi delle consultazioni, indica i portatori di interessi consultati, descrive l'esito di tali consultazioni e illustra il modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene conto dei contributi ricevuti, quali contributi non sono stati recepiti e per quali ragioni e in che modo i pertinenti portatori di interessi saranno coinvolti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel relativo monitoraggio;

(4 bis) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro

interessato a causa di circostanze oggettive, **tra cui la crisi provocata dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, o se occorrono nuove misure per contrastare le ripercussioni di tale crisi**, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico. "

(4 ter) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il piano modificato o nuovo per la ripresa e la resilienza in conformità dell'articolo 19 e presenta una proposta per una nuova decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, entro **un mese** dalla presentazione ufficiale della richiesta. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.";

(5) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il **totale del** contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 **e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.**";

(6) dopo il CAPO III è inserito il seguente capo:

"CAPO III bis

Il piano REPowerEU

Articolo 21 bis

Utilizzo dei proventi generati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)

(1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza, **la sicurezza e la sostenibilità** del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione **significativa** della dipendenza dai combustibili fossili, la diversificazione dell'approvvigionamento energetico **e l'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia** a livello dell'Unione, **nonché tramite la promozione degli investimenti nell'efficienza energetica e nella produzione di energie rinnovabili, contribuendo in tal modo a garantire l'accessibilità economica dell'energia nell'Unione.** Tale importo è messo a disposizione

sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

- (2) La quota delle risorse di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti per il contributo finanziario massimo, secondo la metodologia di cui all'allegato II, per il 70 % dell'importo, e la metodologia di cui all'allegato III, per il 30 % dell'importo.
- (3) L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1.
- (4) Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente fino a concorrenza dei rispettivi importi di cui a tale paragrafo a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
- (5) Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, e indicandone i costi stimati.
- (6) La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, su proposta della Commissione stabilisce l'importo delle entrate di cui all'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE assegnate allo Stato membro a seguito dell'applicazione del paragrafo 2, da versare a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1.

Articolo 21 ter

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

- (1) *Nell'ambito delle risorse assegnate loro in regime di gestione concorrente, gli Stati membri possono chiedere di sostenere le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per l'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.*
 - (a) Le risorse possono essere *richieste* a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, *lettera b)*, del presente regolamento, *fatta eccezione per l'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di*

combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto i trasferimenti da un determinato fondo rispettando il massimale del 5 %, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma.

-
- (2) *Le risorse richieste in conformità del paragrafo 1 sono eseguite a norma delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 e del regolamento specifico relativo al rispettivo fondo a gestione concorrente.* I pagamenti sono effettuati a norma dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
 - (3) La Commissione esegue tali risorse *in regime di gestione concorrente*, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera *b)*, del regolamento finanziario.

Articolo 21 quater

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

- (1) Il piano per la ripresa e la resilienza presentato alla Commissione dopo [l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] contiene un capitolo dedicato al piano REPowerEU. *I capitoli dedicati al piano REPowerEU sono presentati il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo. Se del caso, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attribuiscono un'adeguata priorità alle esigenze di quanti versano in condizioni di povertà energetica come pure alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali.* Il capitolo dedicato al piano REPowerEU illustra le riforme e gli investimenti, *a partire dal 1° febbraio 2022*, con i corrispondenti traguardi e obiettivi, *una spiegazione del contributo alla lotta contro la povertà energetica e della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, in particolare dalla Russia, e una quantificazione dei risparmi energetici*, diversi dalle misure di cui al paragrafo 2, lettera a), che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di REPowerEU:
 - (a) migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, *GNL incluso*, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, *garantendo al tempo stesso che le infrastrutture pertinenti siano predisposte per l'idrogeno*,
 - (b) promuovendo l'efficienza energetica *e i risparmi energetici* degli edifici, *anche attraverso programmi di investimento destinati alle famiglie vulnerabili, alle PMI e alle microimprese*,
 - (b bis) decarbonizzando l'industria, *incrementando la capacità di stoccaggio dell'energia*, aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile, *dell'energia termica rinnovabile, dei combustibili*

rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e accelerando i processi di autorizzazione per gli impianti che producono energie rinnovabili, compreso il miglioramento della relativa produzione di energia elettrica e di altre infrastrutture, anche accelerando le procedure di autorizzazione,

(b ter) contrastando la povertà energetica, in particolare mediante misure a favore delle famiglie vulnerabili e a basso reddito,

(b quater) incentivando la riduzione della domanda di energia, anche attraverso il potenziamento delle soluzioni di risparmio energetico esistenti,

(c) eliminando le strozzature interne, quelle legate ai dispositivi di interconnessione e quelle transfrontaliere nella trasmissione di energia, incluso il collegamento delle reti a nuove fonti energetiche rinnovabili, sostenendo in modo equo e inclusivo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie, contribuendo in tal modo a garantire energia e trasporti economicamente accessibili nell'Unione;

(d) sostenendo gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali e legate alla transizione energetica, anche per quanto concerne l'attuazione amministrativa di tali obiettivi, nonché sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde e all'uso di materiali e prodotti da costruzione sostenibili, riducendo in tal modo la dipendenza dalle materie prime critiche primarie rilevanti in termini di transizione energetica.

(1 bis) Almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, anche se attuate da un solo Stato membro, e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1. La Commissione può concedere a uno Stato membro una deroga a tale obbligo in uno dei seguenti casi:

(a) lo Stato membro può dimostrare che altre misure incluse nel proprio capitolo dedicato al piano REPowerEU risponderebbero meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, oppure

(b) lo Stato membro può dimostrare che non esistono abbastanza progetti realisticamente attuabili con una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, oppure

(c) allo Stato membro interessato è concessa una deroga al rispetto di tale requisito minimo nel quadro della valutazione sovranazionale del

fabbisogno di sicurezza energetica di cui all'articolo 21 quater bis, oppure

- (d) *lo Stato membro può dimostrare che nel corso della durata del dispositivo non è possibile portare a termine alcuna misura avente una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale.*
- (2) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre:
- (a) se del caso, una descrizione *dettagliata* delle riforme e degli investimenti presenti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU;
 - (b) una descrizione generale delle altre misure, *comprese le misure complementari o di accompagnamento nazionali e finanziate dall'UE*, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, con *annessi* calendario e *dotazione finanziaria*, la cui attuazione sia prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, senza sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo;
 - (c) *una valutazione dettagliata della coerenza di ciascuna misura di cui al paragrafo 1 con le altre misure contenute nel piano e una spiegazione del modo in cui la combinazione delle misure di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo risulta coerente, efficace ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, accompagnata da una quantificazione dei risparmi energetici;*
- (c bis) *una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono; l'obiettivo climatico del 37 % è calcolato separatamente per il capitolo dedicato al piano REPowerEU e per il resto del piano per la ripresa e la resilienza.*
- (3) I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f). *Fatta salva questa disposizione, la Commissione incoraggia gli Stati membri a proporre, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, misure che facilitino per quanto possibile il raggiungimento almeno dell'obiettivo digitale del dispositivo.*
- (4) ■ Il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 ■ si applica alle riforme e agli investimenti che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, *salvo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:*
- (a) *la misura è necessaria per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 21 quater,*

paragrafo 1, lettera a);

e

(b) non esistono adeguate alternative nel campo delle tecnologie pulite in termini di costi o di calendario di attuazione per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a);

e

(c) il potenziale danno agli obiettivi ambientali dell'UE è attenuato da misure di accompagnamento o da altre misure che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU e l'integrità degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 non è compromessa;

e

(d) la misura sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

(4 bis) Le misure che beneficiano dell'esenzione dal requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, come specificato al paragrafo 4 del presente articolo, sono sottoposte alla seguente valutazione volta a stabilire:

– se non esistono adeguate alternative nel campo delle tecnologie pulite in termini di costi o di calendario di attuazione per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a);

– se il danno potenziale agli obiettivi ambientali dell'UE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 è ridotto al minimo inevitabile;

– se il potenziale danno agli obiettivi ambientali dell'UE è attenuato da misure di accompagnamento o da altre misure che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU e l'integrità degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 non è compromessa;

– se la misura sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

(4 ter) L'importo totale delle risorse per le riforme e gli investimenti volti a contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento è limitato a un importo massimo pari a [] miliardi di EUR, stabilito dalla Commissione a seguito di una valutazione globale basata sulle necessità per le esigenze immediate in termini di infrastrutture. L'importo dei proventi messi a disposizione a norma dell'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE [proventi generati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE] non contribuisce alle riforme e agli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(5) Le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle riforme e agli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU, fatta eccezione per gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU finanziati da risorse richieste a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060, cui si applicano le norme specifiche del fondo.

Articolo 21 quater bis
Valutazione sovranazionale del fabbisogno di sicurezza energetica

- 1. Prima dell'approvazione di qualsiasi piano per la ripresa e la resilienza contenente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, la Commissione effettua una valutazione della necessità di assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso. Tale valutazione è intesa a fornire una prospettiva sovranazionale del fabbisogno di sicurezza energetica dell'Unione per favorire la massima efficienza nell'uso delle risorse onde conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU. A tal fine, entro ... [un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione elabora una relazione che individua e valuta le necessità più urgenti in termini di infrastrutture e investimenti per garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, compresi soprattutto i progetti transfrontalieri o multinazionali.*
- 2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno i seguenti elementi:*
 - (a) il rischio di interruzione dell'approvvigionamento energetico in ciascuno Stato membro a breve e medio termine; e*
 - (b) le principali necessità in termini di infrastrutture e investimenti per garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, compresa una dimensione transfrontaliera e multinazionale.*
- 3. Gli Stati membri contribuiscono all'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1 fornendo informazioni sul fabbisogno interno di sicurezza energetica e sui progetti nazionali in materia, come richiesto dalla Commissione.*

Articolo 21 quinquies

Monitoraggio dell'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU

- (1) La Commissione monitora l'attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. A tal fine, entro ... [due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione modifica gli atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 30, paragrafo 2, al fine di includere indicatori supplementari e informazioni pertinenti in relazione agli obiettivi del piano REPowerEU. Gli indicatori supplementari proposti si limitano agli obiettivi elencati all'articolo 21 quater, paragrafo 1. La procedura di cui all'articolo 33 si applica all'adozione e all'entrata in vigore della modifica degli atti delegati.*
- (2) La Commissione fornisce informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU mediante una sezione specifica della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 31, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla valutazione dei dati disponibili sui beneficiari finali e degli esempi di migliori pratiche, nonché attraverso scambi di informazioni regolari e trasparenti nell'ambito del dialogo sulla ripresa e la resilienza.*

(2 bis) Entro ... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e sul loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU e degli obiettivi del dispositivo.

(2 ter) Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico di facile utilizzo in cui sono messi a disposizione i dati in tempo reale relativi all'attuazione delle misure incluse nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, compresi i destinatari e i beneficiari finali."

(7) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

(1) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone **la richiesta a norma dell'articolo 26 bis o** il trasferimento a norma **dell'articolo 26 o a norma dell'articolo** 111, compresa una giustificazione,";

(2) all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), è aggiunto il seguente punto:

"i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi **richiesti in conformità dell'articolo 26 bis o** trasferiti in conformità **dell'articolo 26 o in conformità dell'articolo 27**,";

(2 bis) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7 bis. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE+, lo Stato membro o l'autorità di gestione può chiedere, entro il 31 dicembre 2025, che venga assegnato un importo fino al 7,5 % della dotazione nazionale iniziale per contribuire al finanziamento delle misure a favore del conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE+, tali contributi possono essere versati unicamente nel quadro dello stesso programma e necessitano di una decisione della Commissione di modifica del programma. Essi avvengono nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro o l'autorità di gestione comunicano alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute e il programma riveduto."

(3) all'articolo 26, paragrafo 1, alla fine del primo comma è inserita la frase seguente:

"Se l'accordo di partenariato è stato approvato e uno o più programmi non sono ancora stati adottati, può essere richiesto un trasferimento al dispositivo per la ripresa e la

resilienza a norma del **presente articolo** mediante notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9.";

- (4) all'articolo 26, dopo il paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente:

■

"3. Se l'accordo di partenariato è stato approvato e il trasferimento è richiesto nell'ambito della presentazione di un programma, l'incoerenza che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.";

- (5) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 26 bi

Sostegno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU

- (1) Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 possono chiedere ***che venga assegnato*** fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo ***per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU quali stabiliti nel regolamento (UE) 2021/241 mediante le misure di sostegno di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione dell'idrogeno senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento***, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto trasferimenti da tale specifico fondo rispettando il massimale del 5 %, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma. ***Se l'accordo di partenariato non è ancora stato approvato***, la richiesta di ***sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU*** è inoltrata nel quadro dell'accordo di partenariato, anche mediante la notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9, o nel quadro della richiesta di modifica di un programma. Qualora la richiesta riguardi la modifica di un programma, possono essere ***richieste*** solo le risorse di anni civili futuri. ***La possibilità di tale richiesta si aggiunge*** alla possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.
- (2) Le risorse trasferite ***in conformità dell'articolo 26 del presente regolamento*** sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241. ***Le risorse richieste in conformità dell'articolo 26 bis del presente regolamento sono eseguite a norma del regolamento (UE) 2021/1060 e delle disposizioni del regolamento specifico relativo al rispettivo fondo a gestione concorrente. Le risorse trasferite o le risorse richieste per sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU sono utilizzate esclusivamente*** a beneficio dello Stato membro interessato.

- (3) Se l'accordo di partenariato è stato approvato e **la richiesta di sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU è presentata** prima dell'approvazione di uno o più programmi, l'incoerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. In tali casi, lo Stato membro interessato presenta una revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), **inclusa una sintesi del processo di consultazione delle parti obbligatorio in linea con l'articolo 8, paragrafo 1**, che costituisce una richiesta di **sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** ai sensi del presente articolo.
- (3 bis) In deroga all'articolo 13, gli accordi di partenariato approvati non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato approvati.**
- (4) Se, **ai fini di una richiesta di sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** di cui al presente articolo, è necessario modificare un programma, in deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 4, la Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa **a tale richiesta** e le modifiche del programma che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. ■ Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale **assegnato per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.
- (5) Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell'articolo 27, non sono trasferibili al dispositivo per la ripresa e la resilienza **e non possono essere richieste per sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** a norma del presente articolo.

■

(6 bis) Le spese sostenute e pagate per le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, ad eccezione dell'idrogeno senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento sono contabilizzate nella quota degli obiettivi climatici e del meccanismo di adeguamento in materia di clima in conformità dell'articolo 6 del presente regolamento.

(5 bis) all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6 bis. Se uno Stato membro decide di richiedere risorse in conformità dell'articolo 26 bis del presente regolamento, in deroga all'articolo 112, paragrafi 3 e 4, un tasso di cofinanziamento fino al 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione per il finanziamento delle misure a favore del conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21

quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per l'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.

Una richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata quale modifica di un programma in conformità dell'articolo 24 ed è corredata del programma riveduto.";

- (6) gli allegati II e V sono modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2 bis

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- (1) *all'articolo 60 sono aggiunti i seguenti paragrafi:*

"2 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi energetica in conformità degli "obiettivi del piano REPowerEU" e al sostegno alle famiglie vulnerabili e alle microimprese e piccole e medie imprese a partire dal 1° febbraio 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione.

Le richieste di modifica del tasso di cofinanziamento sono presentate in conformità della procedura di modifica dei programmi di cui all'articolo 30 e sono corredate del programma o dei programmi riveduti.

Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

2 ter. In risposta alla crisi energetica causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, le risorse disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono, su richiesta di uno Stato membro, essere trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d). Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

I

Articolo 4

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

(-1) all'articolo 10, paragrafo 3, è inserito il seguente comma dopo il primo comma:

"In deroga al primo comma e quale misura straordinaria e una tantum, per il periodo fino al 31 dicembre 2025 un certo numero di quote è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è messo all'asta nel periodo fino al 31 dicembre 2025 a norma dell'articolo 10 sexies, fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.";

(1) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 10 sexies

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

(1) Per il periodo fino al 31 dicembre 2025, le quote **di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma**, sono messe all'asta fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.

Le entrate di cui al primo comma del presente paragrafo sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 **al fine di contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, di tale regolamento** e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

(2) La Commissione garantisce che le quote destinate al dispositivo per la ripresa e la resilienza siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione [\[1\]](#).

(3) La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione [\[2\]](#) e fornisce i proventi delle aste alla Commissione.

(4) I proventi della vendita all'asta di tali quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Articolo 5

Modifiche della decisione (UE) 2015/1814

L'articolo 1 della decisione (UE) 2015/1814 è così modificato:

al paragrafo 5, **il** primo comma è **sostituito dal** seguente:

"In un dato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra 700 e 921 milioni, un numero di quote pari alla differenza tra il numero totale di quote in circolazione, quale determinato nella più recente pubblicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e 700 milioni è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre di tale anno. Se il numero totale di quote in circolazione è superiore a 921 milioni, il numero di quote da dedurre dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e da integrare nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere del 1° settembre di tale anno è pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione. In deroga all'ultima frase, fino al 31 dicembre 2030, questa percentuale è raddoppiata. A decorrere dal 2025, le soglie di cui al presente comma sono ridotte in proporzione alla riduzione del quantitativo unionale di quote stabilito all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE nello stesso anno."

I

Articolo 5 bis

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio

ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

(a) alla sezione 2 sono aggiunti i punti seguenti:

"2.12. Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, ***all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia*** o alla riduzione ***significativa*** della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030, ***nonché al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, anche in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. Se del caso, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attribuiscono la dovuta priorità alle esigenze di quanti versano in condizioni di povertà energetica come pure alla riduzione delle vulnerabilità in vista delle prossime stagioni invernali.***"

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:

Ambito di applicazione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ***incluso GNL***, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, ***garantendo al tempo stesso che le infrastrutture pertinenti siano predisposte per l'idrogeno***,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza ***e dei risparmi energetici*** degli edifici, ***anche attraverso programmi di investimento destinati alle famiglie vulnerabili, alle PMI e alle microimprese***,

o

— ***la*** decarbonizzazione dell'industria, ***l'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia, l'aumento*** della produzione e della diffusione del biometano sostenibile, ***dell'energia rinnovabile termica, dei carburanti rinnovabili di origine non biologica***, dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e ***l'accelerazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti che producono energia rinnovabile, incluso il miglioramento della relativa produzione di energia elettrica e di altre infrastrutture, anche accelerando le procedure di autorizzazione***,

o

— ***la lotta alla povertà energetica, in particolare mediante misure a favore delle famiglie vulnerabili e a basso reddito***,

o

— ***l'incentivazione della riduzione della domanda di energia, anche attraverso il potenziamento delle soluzioni di risparmio energetico esistenti***,

o

l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, ***incluso il collegamento delle reti a nuove fonti energetiche rinnovabili***, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture ***in modo equo e inclusivo***, comprese le ferrovie, ***contribuendo in tal modo a garantire energia e trasporti economicamente accessibili nell'Unione***,

o

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro grazie all'acquisizione di competenze verdi ***e delle relative competenze digitali e legate alla transizione energetica, anche per quanto concerne l'attuazione amministrativa di tali obiettivi***, e al sostegno alle catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde ***e all'uso di materiali e prodotti da costruzione sostenibili, riducendo in tal modo la dipendenza dalle materie prime critiche rilevanti in termini di transizione energetica***,

e

— se le misure e la spiegazione di cui al capitolo 21 quater, paragrafo 1 sono complementari tra loro e contribuiscono in misura significativa, assieme alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 2, lettere a) e b), a conseguire ***la sicurezza energetica***, la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, ***l'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia*** o la riduzione ***significativa*** della dipendenza dai combustibili fossili nell'Unione prima del 2030, ***gli obiettivi dell'Unione per il 2030, anche in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, e l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione***".

Rating

A – In ampia misura

B – In misura moderata

C – In misura ridotta

2.12 bis. Il processo di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), relativo alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, è adeguato e la sostanza del capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene adeguatamente conto del relativo contributo dei pertinenti portatori di interessi.

Ai fini della valutazione di tale criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione:

— ***il processo di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), relativo alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, è adeguato,***

e

— ***la relazione dettagliata sulla consultazione illustra il calendario e le fasi delle consultazioni, indica i portatori di interessi consultati e spiega l'esito di tali***

consultazioni,

e

— la sostanza del capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene adeguatamente conto del relativo contributo dei pertinenti portatori di interessi,

e

— lo Stato membro ha indicato quali contributi non sono stati presi in considerazione e per quale ragione,

e

— lo Stato membro ha fornito informazioni sulle modalità di coinvolgimento delle autorità locali e regionali e degli altri pertinenti portatori di interessi nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel suo monitoraggio.

Rating

A – In ampia misura

B – In misura moderata

C – In misura ridotta

2.12 ter. *A meno che non sia concessa una deroga allo Stato membro a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 1 bis, almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, anche se attuate da un solo Stato membro, e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1.*

Rating

A – Almeno il 35 % delle sovvenzioni e almeno il 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono destinati a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, a meno che non sia concessa una deroga

C – Meno del 35 % delle sovvenzioni o meno del 35 % dei prestiti, a seconda dei casi, da utilizzare nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU è destinato a misure aventi una dimensione o un effetto transfrontaliero o multinazionale, senza che sia concessa una deroga

2.12 quater. *Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le condizioni cumulative di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4, rispettano i requisiti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4 bis.*

Ai fini della valutazione di tale criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione:

– non esistono adeguate alternative nel campo delle tecnologie pulite in termini di costi o di calendario di attuazione per conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU

di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a),

e

– il danno potenziale agli obiettivi ambientali dell'UE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 è ridotto al minimo inevitabile,

e

– il potenziale danno agli obiettivi ambientali dell'UE è attenuato da misure di accompagnamento o da altre misure che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU e l'integrità degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 non è compromessa,

e

– la misura sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

Rating

A – Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le condizioni cumulative di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4, rispettano i requisiti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4 bis

C – Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera a), che soddisfano le condizioni cumulative di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4, non rispettano i requisiti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 4 bis";

- (b) Nella sezione 3, la parte che comincia con le parole "A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating" è sostituita da:

"A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:

a) il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, **2.12 bis, 2.12 ter e 2.12 quater**;

e per gli altri criteri:

— tutti A,

o

— nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C.

b) il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, **2.12 bis, 2.12 ter e 2.12 quater**;

e per gli altri criteri:

— una maggioranza di B rispetto ad A,

o

almeno un C."

ALLEGATO II

■
(2) Il punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (EU) 2021/1060 è modificato come segue:

(a) è inserito quanto segue:

"Riferimento: Articoli 14, 26, **26 bis** e 27 del regolamento CPR";

<i>(b) la prima tabella è così modificata:</i> Modifica del programma concernente:	<input type="checkbox"/>	contributo a InvestEU
	<input type="checkbox"/>	trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	<input type="checkbox"/>	trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi
	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>sostegno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU</i>

(c) alla nota 1 è inserito quanto segue:

" Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e **26 bis**, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. ■ ".

4.10.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))

Relatore per parere(*): Peter Liese

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("l'accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare

L'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 nell'ottica di colmare il divario di ambizione, in linea con le conclusioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da riflettere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,³ alcuni eventi geopolitici senza precedenti e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione **è indispensabile** per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

³Regolamento (UE) 2021/241 del

Emendamento

(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,³ alcuni eventi geopolitici senza precedenti, **vale a dire l'invasione militare non provocata e illegale dell'Ucraina da parte della Russia**, e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione **e l'indipendenza dai combustibili fossili sono essenziali** per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

³Regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, **in particolare dei** combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica delle economie degli Stati membri.

Emendamento

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico **e alla rapida riduzione della dipendenza dell'Unione dai** combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare **la decarbonizzazione e** l'efficienza energetica delle economie degli Stati membri **e a ridurre il consumo di energia.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il Parlamento europeo ha dichiarato un'emergenza climatica che richiede un'azione risoluta per ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra al fine di mantenere la coerenza con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C. L'attuale crisi dei prezzi dell'energia e la dipendenza energetica dalla Russia hanno la medesima causa profonda dell'emergenza climatica, ossia un'eccessiva dipendenza dai combustibili fossili. Pertanto, un obiettivo principale del piano REPowerEU dovrebbe consistere nell'accelerare la transizione climatica ed evitare investimenti nelle infrastrutture per il carbone o i combustibili fossili che aumentano la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia **e del clima** dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, ***in particolare il GNL***, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche ***e, di conseguenza, essere limitati a un massimo di 10 miliardi di EUR dell'importo totale delle risorse destinate al piano REPowerEU, esclusi i proventi generati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)***. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo

per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una sintesi del processo di consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi **del settore** agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali sintesi dovrebbero illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti.

Emendamento

(12) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una sintesi del processo di consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi **dei settori non governativo e** agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali sintesi dovrebbero illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, non è necessario che le riforme e gli investimenti

Emendamento

(13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile **e facciano progredire la transizione verde dell'Unione**. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata **e tempestiva** per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per

di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di **petrolio** e **gas** siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo"; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità.

affrancarsi dai fornitori russi, non è necessario che le riforme e gli investimenti **in terminali e infrastrutture per il GNL** di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici **nonché ad assicurare la loro preparazione all'idrogeno** per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di **gas** e **garantire che siano operativi entro il 30 giugno 2024**, siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo"; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità. **Affinché tale deroga non comprometta l'integrità degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, la Commissione dovrebbe includere nelle sue relazioni annuali anche una valutazione degli impatti climatici e ambientali di tale deroga limitata nel tempo e delle misure volte a compensarli.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) I progetti transfrontalieri e multinazionali, in particolare quelli nel settore dell'energia, apportano un contributo importante al conseguimento a livello dell'Unione degli obiettivi di REPowerEU. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero dare priorità, nei loro piani nazionali, alle riforme e agli investimenti che hanno un impatto transfrontaliero o multinazionale significativo e raggiungere l'obiettivo di assegnare almeno il 50 % della dotazione finanziaria del loro capitolo dedicato al piano REPowerEU a tali progetti. In casi molto limitati in cui non vi è alcun valore aggiunto dell'Unione nel raggiungere l'obiettivo del 50 % per un determinato Stato membro,

la Commissione dovrebbe poter fissare un obiettivo ridotto per lo Stato membro in questione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) *L'efficienza energetica e le energie rinnovabili sono l'unica soluzione per rendere più ecosostenibile il nostro consumo di energia. Pertanto, è fondamentale che tutti gli Stati membri colgano tale opportunità e orientino i loro investimenti a titolo del presente regolamento verso il conseguimento dei loro obiettivi a medio e lungo termine in materia di clima ed energia. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter ricevere proventi per i loro capitoli dedicati al piano REPowerEU soltanto a condizione di aver attuato gli obiettivi più ambiziosi in materia di efficienza energetica ed energia rinnovabile fissati nella [direttiva (UE) .../... che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica].*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) *Sebbene sia necessario estendere l'attuale tasso di immissione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato per evitare, nel lungo termine, un aumento significativo dell'eccedenza di quote nello scambio di quote di emissioni*

(16) *L'attuale* situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima

dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione, l'attuale situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. In tale contesto, è opportuno modificare la ***decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ al fine di prorogare fino al 2030 il raddoppio del tasso di immissione del 24 % della riserva stabilizzatrice del mercato, consentendo nel contempo uno svincolo straordinario e la corrispondente monetizzazione di una parte delle quote provenienti dalla riserva stabilizzatrice del mercato, utilizzando i proventi delle vendite all'asta*** per le riforme e gli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

⁴ ***Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).***

⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

del 2030. In tale contesto, è opportuno modificare la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ al fine di ***anticipare la vendita all'asta*** di quote provenienti ***dall'applicazione del massimale*** per le riforme e gli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza. ***In linea con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, tali proventi non dovrebbero sostenere investimenti in infrastrutture o impianti per i combustibili fossili.***

⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *L'attuale tasso di immissione di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato è necessario per evitare, nel lungo termine, un aumento significativo dell'eccedenza di quote nello scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione. È pertanto opportuno modificare la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e la direttiva 2003/87/CE al fine di prorogare fino al 2030 il raddoppio del tasso di immissione del 24 % della riserva stabilizzatrice del mercato e di ridurre le soglie massime e di riserva proporzionalmente alla riduzione del quantitativo di quote a livello dell'Unione a partire dal 2025.*

^{1 bis} *Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *L'EU ETS è stato istituito per creare un sistema efficiente, prevedibile e orientato al mercato per ridurre le emissioni e far fronte alle crisi climatiche. Sebbene la modifica della direttiva 2003/87/CE sia giustificata da una situazione straordinaria, resta importante non minare la fiducia nel mercato dell'EU ETS attraverso interventi*

a breve termine. Tale modifica dovrebbe quindi essere considerata una misura una tantum che non sarà ripetuta.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, **compresa l'assegnazione dalla riserva stabilizzatrice del mercato**, i trasferimenti dai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 e assegnati a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, **compresi le quote per la vendita all'asta anticipate nell'ambito dell'EU ETS**, i trasferimenti dai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 e assegnati a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) In un momento in cui i prezzi dell'energia sono insolitamente elevati, gli Stati membri sono incoraggiati a esaminare misure volte a ottenere risorse finanziarie supplementari dalle aziende che realizzano profitti eccessivi in relazione al mercato dell'energia. I proventi dovrebbero essere utilizzati per ridurre le bollette energetiche dei consumatori.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare **sulle donne**, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, aumentando la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante **la** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione ("gli obiettivi del piano REPowerEU"), contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.";

Emendamento

1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare **sulla disuguaglianza di genere**, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde **giusta**, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, aumentando la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante **una rapida** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili **con l'obiettivo di porvi fine** e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione ("gli obiettivi del piano REPowerEU"), contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, **a sostenere il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo**, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.";

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/241
Articolo 21 bis – titolo

Testo della Commissione

Nuove entrate

Emendamento

Utilizzo dei proventi generati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/241
Articolo 21 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Emendamento

(1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la **rapida** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/241
Articolo 21 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) Ciascuno Stato membro può

Emendamento

(5) Ciascuno Stato membro può

presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, e indicandone i costi stimati.

presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano ***l'impegno a realizzare l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 come pure*** le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, e indicandone i costi stimati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di ***petrolio e*** gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

Emendamento

a) migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ***segnatamente GNL***, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovendo l'efficienza ***energetica degli*** edifici, decarbonizzando l'industria, aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e ***aumentando la quota di energie*** rinnovabili,

Emendamento

b) promuovendo l'efficienza ***e il risparmio energetici negli*** edifici ***attribuendo un'adeguata priorità alle esigenze delle famiglie e dei consumatori in condizioni di povertà e vulnerabilità energetica, attuando misure sul versante della domanda per ridurre il consumo di energia***, decarbonizzando l'industria, aumentando la ***quota di energia rinnovabile quale definita nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e***

del Consiglio e, se del caso, soddisfacendo i criteri di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, in particolare aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile, dell'energia termica rinnovabile e dei carburanti rinnovabili di origine non biologica; migliorando le infrastrutture e gli impianti di elettrificazione correlati; aumentando la produzione e la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e accelerando i processi di autorizzazione per gli impianti che producono energia rinnovabile e le infrastrutture di elettrificazione conformemente alla [direttiva (UE) .../... che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica],*

** Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).*

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) eliminando le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione di energia e sostenendo i trasporti a zero emissioni, comprese le ferrovie;

Emendamento

c) eliminando le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione di energia, ***incluso il collegamento delle reti a nuove fonti energetiche rinnovabili***, sostenendo ***in modo equo e inclusivo*** i trasporti a zero emissioni ***e le relative infrastrutture***, comprese le ferrovie, ***e favorendo la funzionalità e l'accessibilità***

economica dei trasporti pubblici;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'importo totale delle risorse messe a disposizione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 per le riforme e gli investimenti volti a contribuire agli obiettivi di REPowerEU conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è limitato a un massimo di 10 miliardi di EUR. L'importo dei proventi messi a disposizione a norma dell'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per tali riforme e investimenti non contribuiscono a detto obiettivo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri danno priorità, nei loro capitoli dedicati al piano REPowerEU, alle riforme e agli investimenti con un impatto transfrontaliero o multinazionale significativo che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU conformemente al paragrafo 1, e assicurano che sia raggiunto l'obiettivo di assegnare almeno il 50 % della dotazione finanziaria totale dei capitoli dedicati al

piano REPowerEU a tali riforme e investimenti. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può decidere di concedere a tale Stato membro una deroga dall'obbligo di raggiungere detto obiettivo e stabilire un obiettivo ridotto, a condizione che concluda, a seguito di una valutazione, che per tale Stato membro l'obiettivo pari ad almeno il 50 % non comporterebbe alcun valore aggiunto dell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) se del caso, una descrizione delle riforme e degli investimenti presenti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate che occorre rivedere per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) una spiegazione del modo in cui la combinazione delle misure di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo risulta coerente, efficace ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, accompagnata da una quantificazione dei risparmi energetici.

c) una spiegazione del modo in cui la combinazione delle misure di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo risulta coerente, efficace ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU *ed è in linea con i piani nazionali per l'energia e il clima di tale Stato membro e con i traguardi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del*

Parlamento europeo e del Consiglio*, accompagnata da una quantificazione dei risparmi energetici, ***una spiegazione del modo in cui è stata data priorità alle soluzioni che non richiedono nuovi investimenti infrastrutturali e una spiegazione del modo in cui le misure contribuiranno a sostenere le famiglie e i consumatori in condizioni di povertà e vulnerabilità energetica.***

**** Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).***

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).

Emendamento

(3) I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), ***all'articolo 18, paragrafo 4, lettera e), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e).***

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica **alle riforme e** agli investimenti **che si prevede contribuiranno** al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Emendamento

(4) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica agli investimenti **a favore di terminali e infrastrutture per il GNL che contribuiscono** al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. **La presente deroga si applica solo alle riforme e agli investimenti da realizzare entro il 30 giugno 2024.**

In conformità dell'articolo 31 del presente regolamento, la Commissione illustra altresì, nelle sue relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, l'impatto in termini di ambiente e clima dell'applicazione limitata nel tempo della deroga di cui al primo comma e presenta le misure adottate dall'Unione europea e dagli Stati membri per compensare qualsiasi conseguente impatto negativo sull'ambiente e sul percorso verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) La Commissione fornisce informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 31.

Emendamento

(2) La Commissione fornisce informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 31. **La relazione è messa a disposizione del**

pubblico in un formato facilmente accessibile.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La Commissione valuta in che modo le misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU hanno dato priorità al sostegno alle famiglie e ai consumatori in condizioni di povertà e vulnerabilità energetica.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto -1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) *All'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:*

"In deroga al primo comma e quale misura straordinaria e una tantum, per il periodo fino al 31 dicembre 2025 un certo numero di quote è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è messo all'asta nel periodo fino al 31 dicembre 2025 a norma dell'articolo 10 sexies, fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.";

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1

Decisione (UE) 2015/1814

Articolo 10 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Per il periodo fino al 31 dicembre **2026**, le quote **svincolate a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della decisione (UE) 2015/1814** sono messe all'asta fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. **Tali** entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

Emendamento

(1) Per il periodo fino al 31 dicembre **2025**, le quote **di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma**, sono messe all'asta fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.

Le entrate di cui al primo comma del presente paragrafo sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 **al fine di contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, di tale regolamento** e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 1

Decisione (UE) 2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

al paragrafo 5, primo comma, **la terza frase è sostituita dalla** seguente:

"In deroga alla prima e alla seconda frase, fino al 31 dicembre 2030, le percentuali e i 100 milioni di quote di cui a tali frasi sono raddoppiati.";

Emendamento

al paragrafo 5, **il** primo comma è **sostituito dal** seguente:

"In un dato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra 700 e 921 milioni, un numero di quote pari alla differenza tra il numero totale di quote in

circolazione, quale determinato nella più recente pubblicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e 700 milioni è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre di tale anno. Se il numero totale di quote in circolazione è superiore a 921 milioni, il numero di quote da dedurre dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e da integrare nella riserva per un periodo di 12 mesi a decorrere del 1° settembre di tale anno è pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione. In deroga all'ultima frase, fino al 31 dicembre 2030 questa percentuale è raddoppiata. A decorrere dal 2025, le soglie di cui al presente comma sono ridotte in proporzione alla riduzione del quantitativo unionale di quote stabilito all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE nello stesso anno.";

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 2

Decisione (UE) 2015/1814

Articolo 1 – paragrafo 6 – comma 1 bis

Testo della Commissione

"In deroga al primo comma, per il periodo fino al 31 dicembre 2026, un certo numero di quote è svincolato dalla riserva e messo all'asta, a norma dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, fino a quando l'importo dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR.

Emendamento

soppresso

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Allegato 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 2.12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico *o* alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico *e* alla ***rapida*** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Allegato 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 2.12 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di **petrolio e gas**, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

Emendamento

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, **segnatamente GNL**, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, **ed è limitata a un importo massimo di 10 miliardi di EUR dell'importo totale delle risorse messe a disposizione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, escluso l'importo delle entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 10 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,**

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Allegato 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 2.12 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza **energetica degli** edifici, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e **della** diffusione del biometano sostenibile **e** dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili **e all'aumento della quota di energie rinnovabili,**

Emendamento

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza **e del risparmio energetici negli** edifici **attribuendo un'adeguata priorità alle esigenze delle famiglie e dei consumatori in condizioni di povertà e vulnerabilità energetica, all'attuazione di misure sul versante della domanda per ridurre il consumo di energia,** alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della **quota di energia rinnovabile quale definita nella direttiva (UE) 2018/2001 e, se del caso, all'applicazione dei criteri di sostenibilità**

stabiliti in tale direttiva, in particolare aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile, dell'energia termica rinnovabile e dei carburanti rinnovabili di origine non biologica, migliorando le infrastrutture e gli impianti di elettrificazione correlati, aumentando la produzione e la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e accelerando i processi di autorizzazione per gli impianti che producono energia rinnovabile e le infrastrutture di elettrificazione conformemente alla [direttiva (UE) .../... che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica],

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Allegato 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 2.12 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie,

Emendamento

— l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, ***incluso il collegamento delle reti a nuove fonti energetiche rinnovabili***, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie, ***nonché la funzionalità e l'accessibilità economica dei trasporti pubblici***,

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e modifica del regolamento (UE) 2021/1060, del regolamento (UE) 2021/2115, della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814	
Riferimenti	COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 6.6.2022	ECON 6.6.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 6.6.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	15.9.2022	
Relatore(trice) per parere Nomina	Peter Liese 4.7.2022	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.9.2022	
Esame in commissione	12.7.2022	8.9.2022
Approvazione	3.10.2022	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	48 15 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mathilde Androuët, Bartosz Arłukowicz, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélie Beigneux, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Esther de Lange, Bas Eickhout, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Helène Fritzon, Malte Gallée, Andreas Glück, Catherine Griset, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Liudas Mažylis, Marina Measure, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Jessica Polfjärd, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michael Bloss, Biljana Borzan, Asger Christensen, Matthias Ecke, Radan Kanev, Ondřej Knotek, João Pimenta Lopes, Christel Schaldemose, Sarah Wiener	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Attila Ara-Kovács, Krzysztof Hetman, Niklas Nienaß	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

48	+
PPE	Bartosz Arłukowicz, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Pernille Weiss
RENEW	Abir Al-Sahlani, Pascal Canfin, Asger Christensen, Martin Hojsik, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Michal Wiezik
S&D	Attila Ara-Kovács, Marek Paweł Balt, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Matthias Ecke, Helène Fritzon, César Luena, Alessandra Moretti, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken
THE LEFT	Petros Kokkalis, Silvia Modig
VERTS/ALE	Michael Bloss, Bas Eickhout, Malte Gallée, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Sarah Wiener

15	-
ECR	Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ID	Mathilde Androuët, Simona Baldassarre, Aurélie Beigneux, Catherine Griset, Silvia Sardone
NI	Edina Tóth
RENEW	Ondřej Knotek
THE LEFT	Marina Mesure, João Pimenta Lopes, Mick Wallace

4	0
ECR	Nicola Procaccini
NI	Ivan Vilibor Sinčić
RENEW	Andreas Glück
THE LEFT	Anja Hazekamp

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

19.10.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814
(COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))

Relatore per parere: Dan Nica

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della proposta

La guerra in Ucraina e le sue ripercussioni sulle economie e sui cittadini, unitamente alla necessità di adottare misure urgenti, giustificano l'inclusione di un capitolo dedicato al piano REPowerEU nel dispositivo per la ripresa e la resilienza e, di conseguenza, l'inclusione di tale aspetto nei piani nazionali.

Alla luce dell'obiettivo di REPowerEU di conseguire l'indipendenza dal gas russo entro il 2030, la Commissione ha chiesto alla rete ENTSOG di valutare l'entità delle strozzature infrastrutturali nella rete europea del gas in caso di cessazione dei flussi di gas russo. Dalla valutazione emerge che sarà possibile compensare del tutto la perdita delle importazioni di gas dalla Russia con un mix di riduzione della domanda, come previsto dal pacchetto "Pronti per il 55 %" della Commissione, potenziamento della produzione interna, in particolare di biogas e idrogeno ottenuto senza l'uso di combustibili fossili, e aggiunte piuttosto limitate all'infrastruttura del gas oltre a quelle già contemplate dal quinto elenco di PIC.

Al fine di eliminare le strozzature individuate dalla rete ENTSOG, la proposta della Commissione consiste nell'offerta di mezzi finanziari nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, consentendo una maggiore flessibilità per trasferire le risorse assegnate sia a norma del regolamento recante disposizioni comuni che dei piani strategici della PAC, nonché assegnando finanziamenti dalla vendita all'asta delle quote del sistema di scambio di quote di emissione ("ETS").

Principali proposte del relatore della commissione ITRE:

- Obiettivi generali e specifici (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza): la modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'attuale

regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza definisce gli obiettivi di REPowerEU che contribuiscono – secondo la proposta del relatore della commissione ITRE – a incrementare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e aumentando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. L'aggiunta della dimensione della sostenibilità è essenziale in quanto la diffusione delle energie rinnovabili e le misure di efficienza energetica contribuiscono a rendere il sistema energetico dell'Unione più decentrato, indipendente e resiliente.

- Capitolo dedicato al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza (articolo 21, lettera c)):

- la situazione di emergenza richiede un processo accelerato per aumentare la sicurezza energetica dell'UE e ridurre le dipendenze strategiche. La rapida adozione di misure in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica può contribuire in larga misura a tal fine. Poiché lo stoccaggio è fondamentale per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno fornire un sostegno adeguato, anche finanziario, per aumentare lo stoccaggio di gas ed elettricità e le capacità di prelievo, al fine di garantire un maggiore livello di preparazione e risposta ai rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- nel parere è aggiunta una linea specifica sul biometano che consentirà di raggiungere l'obiettivo per il 2030, in linea con il piano d'azione per il biometano lanciato nella comunicazione REPowerEU dell'8 marzo 2022;

- Definizioni (articolo 2 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza): il relatore della commissione ITRE propone di includere due definizioni che serviranno ai fini degli emendamenti: una definizione relativa alla "**sicurezza energetica**" e una definizione di "**povertà energetica**". Le sfide attuali richiedono una definizione più ampia e completa di sicurezza energetica che dovrebbe comprendere il flusso costante di energia e la protezione del sistema da fattori esterni quali i cambiamenti climatici e le minacce alla cibersicurezza o le dipendenze energetiche pericolose. La definizione si basa sulle conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 25 gennaio 2021. Poiché il relatore prevede l'obbligo per la Commissione di valutare in che modo le misure delineate nel capitolo REPowerEU possano contribuire ad affrontare la povertà energetica e i consumatori vulnerabili nel settore dell'energia, si propone una definizione di "povertà energetica" in linea con la definizione concordata nella direttiva sull'efficienza energetica.

- Il principio DNSH si applica a tutte le misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, comprese le misure REPowerEU. Tuttavia, è prevista un'esenzione: sarà ammessa una deroga per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza energetica dell'UE per le infrastrutture e gli impianti per il petrolio e il gas (al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili). La relazione della commissione ITRE estende la deroga alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica e allo stoccaggio. L'adozione di misure in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica, unitamente all'aumento della capacità di stoccaggio, contribuisce altresì al rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione riducendo le dipendenze energetiche nei confronti dei paesi terzi e la dipendenza dai combustibili fossili.

- Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro (articolo 21 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza):

la guerra in Ucraina, le ripercussioni sulle economie e sui cittadini e la necessità di adottare misure urgenti giustificano l'inclusione di un capitolo dedicato al piano REPowerEU nel dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ciò dovrebbe anche permettere, in casi molto specifici e giustificati, di modificare i piani per la ripresa e la resilienza esistenti. Tale flessibilità potrebbe permettere di riconsiderare le misure esistenti che potrebbero essere allineate al capitolo dedicato al piano REPowerEU.

- Allegato I: la proposta della Commissione non fornisce un elenco dei progetti da finanziare. I progetti devono essere proposti dagli Stati membri utilizzando la valutazione dell'ENTSOG quale orientamento per individuare le esigenze. In tal senso, il parere della commissione ITRE include nell'allegato I un elenco indicativo e non esaustivo di progetti, valutati dall'ENTSOG. Tale elenco dovrebbe essere in linea con l'ambito di applicazione del presente regolamento, dal momento che si tratta di eliminare le strozzature esistenti evitando investimenti inutili in attivi non recuperabili. L'elenco dei progetti figura anche nell'allegato III della comunicazione REPowerEU del 18 marzo.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione

Emendamento

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione

dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica delle economie degli Stati membri.

dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, **nonché per rendere il sistema energetico più sicuro, abbordabile, accessibile e sostenibile, in particolare attraverso la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e una maggiore capacità di stoccaggio dell'energia**, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica **e il risparmio di energia** delle economie degli Stati membri **attraverso una maggiore coerenza con la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.**

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'eliminazione graduale della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi dovrebbe comportare una riduzione della dipendenza energetica complessiva dell'Unione. In linea con il regolamento (UE) 2021/241, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contribuire ad aumentare e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La riduzione della dipendenza

dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili non dovrebbe mai comportare un aumento della sua dipendenza dalle importazioni di materie prime da paesi terzi. Pertanto, il piano REPowerEU dovrebbe mirare a ridurre la dipendenza dell'Unione dalle materie prime critiche primarie.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la **sicurezza** dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, **la sicurezza, l'accessibilità e la sostenibilità** dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per espandere al massimo l'ambito di applicazione della risposta dell'Unione, tutti gli Stati membri che presentano un piano per la ripresa e la resilienza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a inserirvi un capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tale obbligo dovrebbe applicarsi, in particolare, ai piani riveduti presentati dagli Stati membri a decorrere dal 30 giugno 2022, in modo da tenere conto del contributo finanziario massimo

Emendamento

(5) Per espandere al massimo l'ambito di applicazione della risposta dell'Unione, tutti gli Stati membri che presentano un piano per la ripresa e la resilienza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a inserirvi un capitolo dedicato al piano REPowerEU. **Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a redigere un capitolo dedicato al piano REPowerEU prima di presentare un piano per la ripresa e la resilienza riveduto e dovrebbero ricevere**

aggiornato.

assistenza per svolgere tale compito. Tale obbligo dovrebbe applicarsi, in particolare, ai piani riveduti presentati dagli Stati membri a decorrere dal 30 giugno 2022, in modo da tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e

Emendamento

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU **e di affrontare l'effetto della crisi causata dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina.** Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. **È indispensabile aumentare rapidamente gli investimenti nelle misure di efficienza energetica, come la diffusione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili ed efficienti, che rappresentano un modo sostenibile ed efficace per affrontare alcune delle sfide più urgenti legate all'approvvigionamento energetico e al costo dell'energia, nonché sostenere i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.** Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento

una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione, **compreso lo stoccaggio del gas**, adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche, **nonché apportare un contributo a lungo termine alla transizione verde prevedendo infrastrutture predisposte per l'idrogeno. Inoltre potrebbe essere garantito un sostegno supplementare attraverso raccomandazioni complementari riguardanti eventuali progetti transfrontalieri e transnazionali che apportano un valore aggiunto dell'Unione. Un elenco indicativo e non esaustivo di progetti identificati per le infrastrutture relative al gas naturale dovrebbe essere incluso nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2021/241.** Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi

Emendamento

(7) È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato **e tecnologicamente neutro** su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti

specifici connessi al piano REPowerEU. Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.

siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici connessi al piano REPowerEU, ***prestando particolare attenzione alle capacità di stoccaggio dell'energia.*** Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse dovrebbero essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di ulteriori competenze ***verdi***. Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse trasferite dal Fondo sociale europeo Plus dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure descritte nei capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro tramite l'acquisizione di competenze ***verdi***.

Emendamento

(8) Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. ***L'attuale crisi mette in luce il cruciale fabbisogno di professionisti qualificati nei settori energetici.*** Le risorse dovrebbero essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di ulteriori competenze ***in materia di transizione energetica.*** Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse trasferite dal Fondo sociale europeo Plus dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure descritte nei capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro tramite l'acquisizione di competenze ***in materia di transizione energetica.***

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il piano per la ripresa e la resilienza, comprensivo del capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese le raccomandazioni specifiche per paese da adottare nell'ambito del ciclo del semestre 2022 che si riferiscono, tra l'altro, alle sfide energetiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare.

Emendamento

(10) Il piano per la ripresa e la resilienza, comprensivo del capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, ***tenendo conto delle specificità del mix energetico di ciascuno Stato membro***, comprese le raccomandazioni specifiche per paese da adottare nell'ambito del ciclo del semestre 2022 che si riferiscono, tra l'altro, alle sfide energetiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una ***sintesi*** del processo di consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi del settore agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. ***Tali sintesi dovrebbero*** illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti.

Emendamento

(12) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una ***relazione*** sul processo di consultazione delle autorità locali e regionali e di altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi del settore agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. ***Tale relazione dovrebbe*** illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti ***durante le consultazioni e in che modo è stata data priorità alle alternative sostenibili alla costruzione di nuove infrastrutture per i combustibili fossili.***

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo **una** deroga **mirata** per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, non è necessario che le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di petrolio e gas siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo"; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità.

Emendamento

(13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo **la** deroga per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, **nonché per rendere più sostenibile e sicuro il sistema energetico**, non è necessario che le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture **energetiche e assicurare che siano predisposte per l'idrogeno** e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di petrolio e gas siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo", **al pari delle riforme, gli investimenti e le misure volti a promuovere la diffusione delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica e ad aumentare la capacità di stoccaggio dell'energia**; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità. **Gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo le misure dovrebbero contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU e in che misura potrebbero nuocere al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione. Oltre a contribuire al conseguimento della neutralità climatica, le misure concernenti le energie rinnovabili, lo stoccaggio e l'efficienza energetica sono essenziali per promuovere un sistema**

energetico più autonomo e, di conseguenza, per aumentare la sicurezza energetica dell'Unione.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno fornire agli Stati membri ulteriori incentivi per richiedere prestiti, *chiarendo la* procedura di assegnazione dei prestiti. A norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri possono chiedere prestiti fino al 31 agosto 2023. L'intenzione di presentare una richiesta di prestito dovrebbe essere comunicata alla Commissione 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in modo che la redistribuzione dei fondi rimanenti possa essere effettuata in modo ordinato.

Emendamento

(14) È opportuno fornire agli Stati membri ulteriori incentivi per richiedere prestiti, *attraverso una procedura rapida, accessibile e snella* di assegnazione dei prestiti, *garantendo nel contempo il rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, solidarietà e trasparenza.* A norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri possono chiedere prestiti fino al 31 agosto 2023. L'intenzione di presentare una richiesta di prestito dovrebbe essere comunicata alla Commissione 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in modo che la redistribuzione dei fondi rimanenti possa essere effettuata in modo ordinato. *Al fine di garantire che gli obiettivi del piano REPowerEU siano attuati in modo coerente e completo, la Commissione dovrebbe stabilire procedure per gli Stati membri che hanno raggiunto la dotazione massima per i prestiti. Ove necessario, la Commissione potrebbe inoltre fornire assistenza tecnica agli Stati membri per un'attuazione più rapida e mirata.*

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo una panoramica dei progetti e delle proposte di prestito presentate dagli Stati membri e

della distribuzione dei fondi suggerita.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbero essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.

Emendamento

(15) Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbero essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche *per garantire un uso migliore e più efficace dei prestiti degli Stati membri, nonché una mobilitazione più efficiente e flessibile dei fondi esistenti.*

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, conformemente al regolamento (UE) 2021/241. *In particolare, la Commissione dovrebbe valutare in che modo i piani per la ripresa e la resilienza e i relativi capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscano alla convergenza economica e sociale verso l'alto e diano priorità ai consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, tenendo conto anche delle disparità sociali e regionali.*

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I recenti eventi geopolitici hanno inciso sui prezzi **dell'energia e dei** materiali da costruzione e hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare alcuni investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Tali sviluppi non possono costituire circostanze oggettive per la revisione delle riforme, in quanto le riforme non dipendono in genere dai costi. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22) I recenti eventi geopolitici hanno inciso sui prezzi **dei prodotti di base, tra cui l'energia e i** materiali da costruzione, e hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare alcuni investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi, **a causa dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina**, rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Tali sviluppi non possono costituire circostanze oggettive per la revisione delle riforme, in quanto le riforme non dipendono in genere dai costi. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza.

Emendamento

(-1) all'articolo 2, è inserito il punto seguente:

"(1 bis) "sicurezza energetica": la disponibilità continua e ininterrotta di energia, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza tecnica che possono essere ottenute aumentando l'efficienza e l'interoperabilità delle reti di trasmissione e distribuzione, promuovendo la flessibilità del sistema, evitando le congestioni, assicurando la resilienza

delle catene di approvvigionamento, la cibersicurezza e la protezione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di tutte le infrastrutture, in particolare quelle critiche, e riducendo nel contempo le dipendenze energetiche strategiche;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) "povertà energetica": l'impossibilità, legata all'inaccessibilità economica, per una famiglia di soddisfare i propri bisogni fondamentali di approvvigionamento energetico e di accedere ai servizi energetici essenziali per garantire livelli di comfort e salute di base, un tenore di vita dignitoso e la salute, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti, a causa di uno dei seguenti fattori o di una combinazione degli stessi: reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-

1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-

19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, aumentando la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante **la** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione ("gli obiettivi del piano REPowerEU"), contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.

19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, ***i gruppi vulnerabili e le piccole e medie imprese***, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 ***e degli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica per il 2030 stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili e nella direttiva sull'efficienza energetica***, conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, aumentando la resilienza, ***la sicurezza e la sostenibilità*** del sistema energetico dell'Unione mediante ***una significativa*** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e ***attraverso un aumento della diffusione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della capacità di stoccaggio dell'energia e*** la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione ("gli obiettivi del piano REPowerEU"), contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile, ***compatibile con il Green Deal europeo***, e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.";

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera q

Testo della Commissione

q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una ***sintesi del*** processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; in particolare, la ***sintesi del*** processo di consultazione descrive l'esito delle consultazioni condotte con le autorità locali e regionali e con altri pertinenti portatori di interessi sulle riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e illustra il modo in cui tale capitolo tiene conto dei contributi ricevuti;

Emendamento

q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una ***relazione sul*** processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; in particolare, la ***relazione sul*** processo di consultazione descrive ***il calendario e*** l'esito delle consultazioni condotte con le autorità locali e regionali e con altri pertinenti portatori di interessi, ***quali esperti e rappresentanti della società civile,*** sulle riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e illustra il modo in cui tale capitolo tiene conto dei contributi ricevuti;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera d bis

Testo della Commissione

d bis) se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, contribuiscono efficacemente alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;

Emendamento

d bis) se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, contribuiscono efficacemente alla ***sicurezza energetica, alla*** diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, ***all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia*** o alla ***significativa*** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030, ***al***

conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, anche in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, e al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Se *il* piano per la ripresa e la resilienza, **compresi i pertinenti traguardi e obiettivi**, non *può* più essere *realizzato*, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché **presenti** una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, **lo** Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico.

Emendamento

(4 bis) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Se **taluni traguardi e obiettivi del** piano per la ripresa e la resilienza non **possono** più essere *realizzati*, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, **compresa la crisi causata dall'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Russia, o se nuovi investimenti e riforme sono utili per contrastare gli effetti della crisi ucraina**, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché **adotti** una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, **tale** Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico.”;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Emendamento

(1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza, **la sicurezza e la sostenibilità come pure l'accessibilità economica** del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione **significativa** della dipendenza dai combustibili fossili, la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e **l'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia** a livello dell'Unione, **nonché stimolando gli investimenti nell'efficienza energetica e nella produzione di energie rinnovabili**. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, e indicandone i costi stimati.

Emendamento

(5) Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano **l'impegno assunto nei confronti dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, nonché** le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, e indicandone i costi stimati.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

Emendamento

a) migliorando le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per ***ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e dalle importazioni globali di energia nonché per ridurre le vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali del 2022 e del 2023, per*** consentire la diversificazione dell'approvvigionamento ***e la rapida diffusione delle energie rinnovabili,*** nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, ***anche ammodernando la rete energetica per consentire il potenziamento delle energie rinnovabili e garantendo che le pertinenti infrastrutture siano predisposte per l'idrogeno;***

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovendo l'efficienza energetica degli edifici, decarbonizzando l'industria, aumentando la produzione e la diffusione ***del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili*** e aumentando la quota di energie rinnovabili,

Emendamento

b) promuovendo l'efficienza energetica degli edifici ***come pure il risparmio energetico e la produzione di energia elettrica in loco,*** decarbonizzando l'industria, aumentando la ***capacità di stoccaggio, incrementando la*** produzione e la diffusione ***dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e*** aumentando la quota di ***energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tutti i settori identificati nella direttiva sulle*** energie rinnovabili, ***accordando un'adeguata priorità alle***

esigenze dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) promuovendo la produzione di fonti energetiche a basse emissioni di carbonio all'interno dell'Unione;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) aumentando la produzione e la diffusione del biometano sostenibile per conseguire l'obiettivo di una produzione di 35 miliardi di m³ entro il 2030;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) eliminando le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione di energia e sostenendo i trasporti a zero emissioni, comprese le ferrovie;

c) eliminando, *se del caso*, le strozzature interne e transfrontaliere *degli interconnettori e quelle* nella trasmissione di energia *identificate nell'allegato I* e sostenendo i trasporti a zero emissioni, comprese le ferrovie;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sostenendo misure di anticipazione per la piena attuazione del quadro attuale in materia di efficienza energetica attraverso lo sviluppo di capacità e il sostegno finanziario, anche potenziando gli strumenti di risparmio energetico esistenti;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) incentivando le misure di efficienza energetica attraverso un sostegno mirato al principio "l'efficienza energetica al primo posto" per tutte le decisioni di investimento, anche per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio, in particolare nel settore dell'edilizia, compresi i settori del riscaldamento e del raffreddamento, con l'obiettivo di realizzare cambiamenti strutturali verso una transizione energetica giusta ed economicamente accessibile;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) sostenendo gli obiettivi di cui **alle lettere a), b) e c)**, attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, **grazie all'acquisizione di competenze verdi, e sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde.**

Emendamento

d) sostenendo gli obiettivi di cui **al presente paragrafo** attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro **nell'ottica della transizione energetica;**

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera d bis

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione energetica, ampliando l'uso di materiali e prodotti da costruzione sostenibili e riducendo la dipendenza dalle materie prime critiche primarie.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) una spiegazione del modo in cui la combinazione delle misure di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo risulta coerente, efficace ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, accompagnata da una quantificazione dei risparmi energetici.

c) una spiegazione del modo in cui la combinazione delle misure di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo risulta coerente, efficace ed in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, **compresi gli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili per il 2030, l'obiettivo in materia di stoccaggio del gas e il**

contributo per lo stoccaggio dell'energia elettrica, accompagnata da una quantificazione dei risparmi energetici nei diversi settori, quali l'edilizia, l'industria e i trasporti;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) una spiegazione del modo in cui le misure di cui al paragrafo 1 contribuiranno a combattere la povertà energetica e a sostenere i consumatori vulnerabili.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica alle riforme e agli investimenti che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, **lettera a)**, del presente articolo.

(4) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica alle riforme e agli investimenti che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1 del presente articolo. **Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene una spiegazione del motivo per cui le misure che si prevede contribuiranno agli obiettivi di REPowerEU di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono le più adeguate per conseguire tali obiettivi e, se del caso, una spiegazione delle**

modalità e della misura in cui tali misure potrebbero pregiudicare il conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) La Commissione monitora l'attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU.

Emendamento

(1) La Commissione monitora l'attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, *compresi gli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili per il 2030, l'obiettivo in materia di stoccaggio del gas e il contributo per lo stoccaggio dell'energia elettrica, nonché una quantificazione dei risparmi energetici nei diversi settori, quali l'edilizia, l'industria e i trasporti.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La Commissione valuta in che modo le misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU hanno dato priorità al sostegno ai consumatori in condizioni di povertà energetica e vulnerabili e in che modo affrontano il problema della povertà energetica.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Emendamento

Le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafi 1 e 2, sono in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso, in particolare grazie alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico o alla **significativa** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030 **e al potenziamento delle capacità di stoccaggio, o alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili per il 2030. In particolare, gli obiettivi in materia di stoccaggio dell'energia consentiranno all'Unione di diventare indipendente dalle centrali a gas, attualmente utilizzate in caso di carenza di energie rinnovabili.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 12 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso,

Emendamento

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di soddisfare il fabbisogno immediato **e temporaneo** di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas, in particolare per **ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni globali di energia nonché per ridurre le vulnerabilità, per** consentire la diversificazione dell'approvvigionamento **e la rapida diffusione delle energie rinnovabili**, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, **anche ammodernando la rete energetica per consentire il**

potenziamento delle energie rinnovabili e garantendo che le pertinenti infrastrutture siano predisposte per l'idrogeno;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 12 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici, alla decarbonizzazione dell'industria, ***all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile*** o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota di energie rinnovabili,

Emendamento

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici ***come pure del risparmio energetico e della produzione di energia elettrica in loco***, alla decarbonizzazione dell'industria, ***al potenziamento della capacità di stoccaggio o dell'idrogeno*** ottenuto senza combustibili fossili e ***a basse emissioni di carbonio e all'aumento della quota di energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio in tutti i settori identificati nella direttiva sulle energie rinnovabili, accordando un'adeguata priorità alle esigenze dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;***

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 12 – comma 2 – trattino 2 bis

Testo della Commissione

— ***l'attuazione delle misure previste è in grado di aumentare la produzione e la diffusione del biometano sostenibile al fine di conseguire l'obiettivo di una produzione di 35 miliardi di m³ entro il 2030.***

Emendamento

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 12 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, in particolare creando collegamenti transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie,

Emendamento

— l'attuazione delle misure previste è in grado di eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, **come indicato di seguito nel presente allegato**, in particolare creando collegamenti **e interconnettori** transfrontalieri con gli altri Stati membri, o favorisce i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie, **o**

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 12 – comma 2 – trattino 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

— ***l'attuazione delle misure previste è in grado di attuare appieno il quadro attuale in materia di efficienza energetica attraverso lo sviluppo di capacità e il sostegno finanziario, anche potenziando gli strumenti di risparmio energetico già esistenti; oppure***

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 12 – comma 2 – trattino 3 ter

Testo della Commissione

Emendamento

— ***l'attuazione delle misure previste è in grado di incentivare le misure di efficienza energetica attraverso un sostegno mirato al principio "l'efficienza***

energetica al primo posto" per tutte le decisioni di investimento, anche per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio, in particolare nel settore dell'edilizia, compresi i settori del riscaldamento e del raffreddamento, con l'obiettivo di realizzare cambiamenti strutturali verso una transizione energetica giusta ed economicamente accessibile;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 12 – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro **grazie all'acquisizione di competenze verdi e al sostegno alle** catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione **verde,**

Emendamento

— l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro **nell'ottica della transizione energetica, o**

— ***l'attuazione delle misure previste è in grado di sostenere in modo significativo le*** catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione **energetica, ampliando l'uso di materiali e prodotti da costruzione sostenibili e riducendo la dipendenza dalle materie prime critiche primarie.**

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 12 – comma 2 – trattino 5

Testo della Commissione

— se le misure e la spiegazione di cui

Emendamento

— se le misure e la spiegazione di cui

al capitolo 21 quater, paragrafo 1 sono complementari tra loro e contribuiscono in misura significativa, assieme alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 2, lettere a) e b), a conseguire la diversificazione dell'approvvigionamento energetico o la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili nell'Unione prima del 2030".

al capitolo 21 quater, paragrafo 1 sono complementari tra loro e contribuiscono in misura significativa, assieme alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 2, lettere a) e b), a conseguire la **sicurezza energetica**, la diversificazione dell'approvvigionamento energetico o la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili nell'Unione prima del 2030".

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V – sezione 2 – punto 12 – comma 2 – trattino 5 bis

Testo della Commissione

Emendamento

— ***se le misure conferiscono priorità al sostegno ai consumatori in condizioni di povertà energetica e vulnerabili.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Allegato I bis

Regolamento (UE) 2021/241

Allegato V bis

Testo della Commissione

Emendamento

Nel regolamento (UE) 2021/241 è aggiunto il seguente allegato V bis:

Allegato V bis

Per quanto riguarda l'ambito dei progetti volti a eliminare le strozzature delle infrastrutture energetiche, e in particolare le strozzature delle infrastrutture del gas, gli Stati membri possono tenere conto del seguente elenco indicativo non esaustivo di progetti:

Regione del Mar Baltico:

- unità galleggiante di stoccaggio e

rigassificazione (FSRU) con il coinvolgimento di Finlandia, Estonia e Lettonia

- un secondo terminale GNL in Polonia

Europa occidentale:

- unità di deodorizzazione che consente flussi di gas da ovest a est tra Francia e Germania

- rafforzamento delle infrastrutture del gas per aumentare la capacità di esportazione dal Belgio alla Germania

- un terminale GNL supplementare in Germania

- progetto di infrastrutture transfrontaliere predisposte per l'idrogeno nella penisola iberica e nell'Europa meridionale e orientale:

- ampliamento della capacità del terminale GNL di Krk in combinazione con il potenziamento della rete di trasmissione croata verso la Slovenia e l'Ungheria

- potenziamento del TAP con una capacità infrastrutturale supplementare nella rete di trasmissione italiana (Adriatica Line e Matagiola)

- ampliamento dell'interconnettore Grecia–Bulgaria (IGB fase II).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e modifica del regolamento (UE) 2021/1060, del regolamento (UE) 2021/2115, della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814	
Riferimenti	COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 6.6.2022	ECON 6.6.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 6.6.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	15.9.2022	
Relatore(trice) per parere Nomina	Dan Nica 14.6.2022	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.9.2022	
Esame in commissione	1.9.2022	
Approvazione	13.10.2022	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	42 10 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrus Ansip, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Cristian-Silviu Buşoi, Ignazio Corrao, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Iskra Mihaylova, Alin Mituța, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Dominique Riquet, Sara Skyttedal, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Marie Toussaint, Pernille Weiss	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Tiziana Beghin, Damian Boeselager, Franc Bogovič, Damien Carême, Jakob G. Dalunde, Elena Lizzi, Dominique Riquet, Angelika Winzig	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Rosanna Conte, Andrzej Halicki, Maria-Manuel Leitão-Marques, Colm Markey	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

42	+
ECR	Grzegorz Tobiszowski
ID	Alessandra Basso, Paolo Borchia, Rosanna Conte, Elena Lizzi
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Colm Markey, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Riho Terras, Pernille Weiss, Angelika Winzig
RENEW	Andrus Ansip, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet
S&D	Biljana Borzan, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia

10	-
NI	Tiziana Beghin
VERTS/ALE	Michael Bloss, Damian Boeselager, Damien Carême, Ignazio Corrao, Jakob G. Dalunde, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Marie Toussaint

3	0
NI	Clara Ponsatí Obiols
RENEW	Claudia Gamon, Iskra Mihaylova

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

10.10.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814
(COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))

Relatore per parere(*): Pascal Arimont

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista l'analisi congiunta del Comitato europeo delle regioni e del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) sul coinvolgimento dei comuni, delle città e delle regioni nella preparazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza e i risultati della loro consultazione mirata del 27 aprile 2022 dal titolo "Implementation of the Recovery and Resilience Facility: the perspective of local and regional authorities" (Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza: la prospettiva delle

Motivazione

Il presente emendamento è ripreso dalla risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente all'articolo 26 del regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza³, alcuni eventi geopolitici senza precedenti e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione è **indispensabile** per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

³ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Emendamento

(1) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza³, alcuni eventi geopolitici senza precedenti e le loro conseguenze socioeconomiche dirette e indirette hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione. In particolare, è diventato più che mai evidente che la sicurezza energetica dell'Unione **e la celere riduzione della dipendenza dai combustibili fossili sono indispensabili** per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19, essendo la sicurezza energetica anche uno dei principali fattori che contribuisce alla resilienza dell'economia europea.

³ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza dell'Unione e la sicurezza energetica dell'Unione, e grazie al ruolo che può svolgere ai fini di una transizione giusta e inclusiva, il dispositivo per la ripresa e la resilienza **risulta essere uno strumento adeguato** che può contribuire alla risposta dell'Unione a queste nuove sfide emergenti.

Emendamento

(2) A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza dell'Unione e la sicurezza energetica dell'Unione, e grazie al ruolo che può svolgere ai fini di una transizione giusta, **verde, digitale** e inclusiva, il dispositivo per la ripresa e la resilienza **e i fondi della politica di coesione risultano essere strumenti adeguati** che può contribuire alla risposta dell'Unione a queste nuove sfide emergenti **e a gravi difficoltà**.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, **in particolare dei** combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare l'efficienza energetica

Emendamento

(3) La dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022 dei capi di Stato e di governo ha invitato la Commissione a proporre, entro la fine di maggio, un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, invito che è stato successivamente ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Ciò dovrebbe avvenire ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal dell'UE e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dalla legge europea sul clima. Il regolamento (UE) 2021/241 dovrebbe pertanto essere modificato per rafforzarne la capacità di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico **e alla rapida riduzione della dipendenza dell'Unione dai** combustibili fossili, potenziando in tal modo l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta. È inoltre opportuno sostenere le riforme e gli investimenti che mirano ad aumentare **la decarbonizzazione e**

delle economie degli Stati membri.

l'efficienza energetica delle economie degli Stati membri ***nonché le capacità di interconnessione tra gli Stati membri, riducendo il consumo di energia e sostenendo le famiglie e le microimprese e piccole e medie imprese più vulnerabili che risentono delle conseguenze del rincaro dei prezzi dell'energia.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento

(4) Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti nel settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU ***come pure investimenti specifici dei Fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Onde promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, il piano RepowerEU dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il grado di sviluppo economico e sociale, gli Stati membri dovrebbero assicurare un'adeguata ripartizione delle risorse tra le categorie di regioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in sede di decisione sulla distribuzione interna dei finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa RepowerEU.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Per fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il grado di sviluppo economico e sociale, gli Stati membri dovrebbero assicurare un'adeguata ripartizione delle risorse tra le categorie di regioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in sede di decisione sulla distribuzione interna dei finanziamenti nell'ambito dell'iniziativa RepowerEU.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU. Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di solidarietà per

(6) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere nuove riforme e nuovi investimenti in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU., ***che dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo.*** Inoltre, tale capitolo dovrebbe contenere una descrizione generale delle altre misure, finanziate da fonti diverse rispetto al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energia di cui al considerando (3). La descrizione dovrebbe coprire le misure la cui attuazione è prevista tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2026, periodo durante il quale devono essere conseguiti gli obiettivi fissati dal presente regolamento. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate dalla valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG), definite in uno spirito di

quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici connessi al piano REPowerEU. Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse dovrebbero

solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle misure rafforzate di preparazione adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche. Infine, i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere una spiegazione e una quantificazione degli effetti della combinazione delle riforme e degli investimenti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle altre misure finanziate da fonti diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Emendamento

(7) È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici connessi al piano REPowerEU, ***coerentemente con gli obiettivi del Green Deal europeo.*** Nell'ambito di questo nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.

Emendamento

(8) Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una ***celere*** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le risorse dovrebbero

essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di **ulteriori** competenze verdi. Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse **trasferite dal** Fondo sociale europeo Plus dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure descritte nei capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro tramite l'acquisizione di competenze verdi.

essere destinate alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone al fine di dotare la forza lavoro di **competenze adeguate, tra cui le** competenze verdi **e digitali, soprattutto nelle zone soggette a depressione economica e declino sociale, nelle zone urbane periferiche e nelle zone rurali, remote, montane, costiere, insulari, scarsamente popolate e ultraperiferiche.** Tale strategia è in linea con l'obiettivo del Fondo sociale europeo Plus, che mira a sostenere gli Stati membri **e le regioni** nella formazione di una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro. Alla luce di quanto precede, le risorse **richieste a titolo della dotazione del** Fondo sociale europeo Plus **destinate a sostenere gli obiettivi del piano REPowerEU** dovrebbero contribuire a sostenere le misure di riqualificazione e di miglioramento delle competenze della forza lavoro. La Commissione valuterà se le misure descritte nei capitoli dedicati al piano REPowerEU contribuiscono in modo significativo a sostenere la riqualificazione della forza lavoro tramite l'acquisizione di competenze **adeguate, tra cui le competenze verdi e digitali.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Una transizione efficace verso l'energia verde e una riduzione della dipendenza energetica richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, possono contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce

Emendamento

(11) Una transizione efficace verso l'energia verde e una **celere** riduzione della dipendenza energetica **dovrebbero tenere conto delle nuove sfide emergenti cui devono far fronte le famiglie e le microimprese e le piccole e medie imprese, in particolare quelle più vulnerabili,** e richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, possono contribuire alla

all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241.

transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, **gli Stati membri dovrebbero inoltre** fornire una sintesi **del** processo **di consultazione** delle autorità locali e regionali e **di** altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi del settore agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. **Tali sintesi dovrebbero illustrare l'esito di tali consultazioni e chiarire in che modo si è tenuto conto, nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, dei contributi ricevuti.**

Emendamento

(12) **Gli Stati membri dovrebbero organizzare e attuare un processo di consultazione obbligatorio e**, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, fornire una sintesi **di tale** processo **che spieghi l'esito delle consultazioni e delinei in che modo si è tenuto conto dei contributi ricevuti dalle** autorità locali e regionali, **dalle organizzazioni della società civile, dalle parti economiche e sociali e da** altri portatori di interessi, compresi, se opportuno, dei portatori di interessi del settore agricolo, per quanto riguarda le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

(13) Il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla pandemia siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata per affrontare le preoccupazioni immediate dell'UE in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, non è necessario che le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare il fabbisogno immediato di approvvigionamento di petrolio e gas siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo"; tali riforme e investimenti dovrebbero pertanto essere esentati dalla valutazione che ne esamina la conformità.

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, **dovrebbero** essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.

Emendamento

(15) Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, **potrebbero** essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 17

(17) *Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità di **trasferire** fino al 7,5 % delle risorse dei programmi in regime di gestione concorrente **disciplinati da tale regolamento al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU**, oltre alla possibilità attuale, che prevede trasferimenti fino al 5 %. Tale possibilità è giustificata dalla necessità di integrare gli obiettivi del piano REPowerEU, offrendo agli Stati membri una maggiore flessibilità per far fronte a tali necessità urgenti. **Inoltre, il dispositivo per la ripresa e la resilienza consente un esborso dei fondi rapido, rendendolo particolarmente adatto al finanziamento di misure urgenti in materia di energia. Tali trasferimenti** dovrebbero essere giustificati dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti supplementari inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.*

⁶ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al

(17) ***Per offrire agli Stati membri e alle regioni sufficiente flessibilità nell'affrontare le nuove sfide emergenti**, regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità di **chiedere** fino al 7,5 % delle risorse **nell'ambito** dei programmi in regime di gestione concorrente **onde contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU stabiliti nel regolamento (UE) 2021/241 mediante misure di sostegno di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione dell'idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), dello stesso, semplificando nel contempo i requisiti procedurali connessi all'attuazione del programma**, oltre alla possibilità attuale, che prevede trasferimenti fino al 5 %, **a condizione che tale possibilità sia pienamente sfruttata**. Tale possibilità è giustificata dalla necessità di integrare gli obiettivi del piano REPowerEU, offrendo agli Stati membri **e alle regioni** una maggiore flessibilità, **che è indispensabile** per far fronte a tali necessità urgenti e dovrebbero essere giustificati dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti supplementari inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU **del regolamento (UE) 2021/241**.*

⁶ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al

Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Al fine di dare una risposta immediata alle incidenze della crisi, la spesa per le operazioni volte a promuovere le capacità di reazione alla crisi energetica e il sostegno alle famiglie e alle microimprese e piccole e medie imprese vulnerabili, dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Al fine di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella riassegnazione delle risorse per dare risposte su misura alla crisi energetica, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di consentire trasferimenti finanziari nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione tra il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per entrambi i periodi di programmazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le erogazioni nell'ambito del piano REPowerEU sono effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla fine del 2026. I pagamenti relativi alle risorse **trasferite dai fondi a gestione concorrente** sono subordinati alla disponibilità di fondi approvati nel bilancio annuale dell'UE.

Emendamento

(19) Le erogazioni nell'ambito del piano REPowerEU sono effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza fino alla fine del 2026. I pagamenti relativi alle risorse **richieste a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 sono effettuati secondo le norme del citato regolamento e i rispettivi regolamenti specifici di ciascun fondo** e sono subordinati alla disponibilità di fondi approvati nel bilancio annuale dell'UE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, compresa l'assegnazione dalla riserva stabilizzatrice del mercato, **i trasferimenti dai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060** e assegnati a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, compresa l'assegnazione dalla riserva stabilizzatrice del mercato, **le risorse richieste a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060** e assegnati a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe monitorare **l'attuazione** delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al **conseguimento degli** obiettivi del **piano**

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe monitorare **e riferire in merito all'attuazione** delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al **medesimo nonché la loro**

REPowerEU, conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

coerenza con gli obiettivi del **Green Deal europeo**, conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I recenti eventi geopolitici hanno inciso sui prezzi dell'energia e **dei** materiali da costruzione **e** hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare alcuni investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Tali sviluppi non possono costituire circostanze oggettive per la revisione delle riforme, in quanto le riforme non dipendono in genere dai costi. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza.

Emendamento

(22) I recenti eventi geopolitici hanno inciso sui prezzi dell'energia e **di altre risorse come ad esempio i** materiali da costruzione, **che** hanno causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali. Tali sviluppi possono avere un impatto diretto sulla capacità di attuare alcuni investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irrealizzabile, integralmente o parzialmente, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni possono essere invocate come circostanze oggettive ai sensi dell'articolo 21. Tali sviluppi non possono costituire circostanze oggettive per la revisione delle riforme, in quanto le riforme non dipendono in genere dai costi. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza. **Gli Stati membri dovrebbero garantire inoltre che le proposte di modifica dei loro piani di ripresa e resilienza rispondano alle sfide derivanti dagli attuali e drammatici cambiamenti della situazione geopolitica, preparando nel contempo il futuro per poter affrontare nuove sfide.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/241
Articolo 7 – titolo e paragrafo 1

Risorse **provenienti** da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo **delle risorse**

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo **21** del regolamento **recante disposizioni comuni**. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

(1 bis) Il titolo e il primo paragrafo dell'articolo 7 sono sostituiti dal testo seguente:

Risorse **trasferite** da programmi in regime di gestione concorrente e **loro** utilizzo

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo **26** del regolamento **(UE) 2021/1060**. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241>)

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione

"q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; in particolare, la sintesi del processo di consultazione descrive l'esito delle consultazioni condotte con le autorità locali e regionali e con altri **pertinenti** portatori di interessi sulle riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU e illustra il

Emendamento

"q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza una sintesi del processo di consultazione **obbligatorio, che è** condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti **economiche e** sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; in particolare, la sintesi del processo di consultazione descrive l'esito delle consultazioni condotte con le autorità locali e regionali e con altri portatori di interessi **pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** sulle

modo in cui tale capitolo tiene conto dei contributi ricevuti;"

riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU, illustra il modo in cui tale capitolo tiene conto dei contributi ricevuti *come pure il modo in cui tali portatori di interessi saranno coinvolti nell'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU e nel relativo controllo*;"

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera d bis

Testo della Commissione

"d bis) se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, contribuiscono efficacemente alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione o alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;"

Emendamento

"d bis) se le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, contribuiscono efficacemente alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione o alla *rapida* riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;"

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) all'articolo 19, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

k bis) se il processo di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), relativo alle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, è adeguato e se la sostanza del capitolo dedicato al piano REPowerEU tiene adeguatamente conto del relativo contributo dei pertinenti portatori di interessi;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Emendamento

(1) Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, conformemente all'articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la **rapida** riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Tale importo è messo a disposizione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) **Le** risorse assegnate **agli Stati membri** in regime di gestione concorrente **possono, su richiesta degli** Stati membri, **essere trasferite o assegnate al dispositivo** alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

(1) **Nell'ambito delle** risorse assegnate **loro** in regime di gestione concorrente, **gli** Stati membri **possono chiedere di sostenere le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e**

all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) Le risorse possono essere *trasferite* a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto i trasferimenti da un determinato fondo rispettando il massimale del 5 %, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma.

Emendamento

(a) Le risorse possono essere *richieste* a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, *lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto i trasferimenti da un determinato fondo rispettando il massimale del 5 %, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma.*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) I pagamenti sono effettuati a norma dell'articolo 24 del **presente** regolamento e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Emendamento

(2) **Le risorse richieste in conformità del paragrafo 1 sono eseguite a norma delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 e del regolamento specifico relativo al rispettivo fondo a gestione concorrente.** I pagamenti sono effettuati a norma dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060 compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) La Commissione esegue tali risorse **direttamente**, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera **a)**, del regolamento finanziario.

Emendamento

(3) La Commissione esegue tali risorse **in regime di gestione concorrente**, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera **b)**, del regolamento finanziario.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) sostenendo gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi, e sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde.

Emendamento

d) sostenendo gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi **e digitali**, e sostenendo le catene del valore relative ai materiali e alle tecnologie chiave connesse alla transizione verde **e giusta**.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quater – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) per gli Stati membri con regioni ultraperiferiche (elencate all'articolo 349 TFUE), isole (di livello NUTS 2 e/o NUTS 3), regioni montuose e/o scarsamente popolate, una descrizione dettagliata degli investimenti che saranno realizzati mediante il piano REPowerEU in queste regioni ai fini della loro indipendenza e transizione energetica.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 non si applica alle riforme e agli investimenti che si prevede contribuiranno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) **Salvo disposizioni contrarie**, le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle riforme e agli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento

(5) Le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle riforme e agli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU, **fatta eccezione per gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU finanziati dalle risorse richieste in conformità dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 per sostenere le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, per le quali si applicano il regolamento (UE) 2021/1060 e le norme specifiche del fondo.**

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2021/241

Articolo 21 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) La Commissione monitora l'attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU **e il** loro contributo al **conseguimento degli obiettivi del** piano REPowerEU.

Emendamento

(1) La Commissione monitora **e riferisce in merito all'**attuazione delle misure descritte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, **al** loro contributo al piano REPowerEU **e alla loro coerenza con gli obiettivi del Green Deal dell'UE.**

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

"e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma **degli articoli 26, 26 bis e 111**, compresa una giustificazione **di tali trasferimenti**";

Emendamento

e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone **la richiesta a norma dell'articolo 26 bis o** il trasferimento a norma **dell'articolo 26 o a norma dell'articolo 111**, compresa una giustificazione";

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione

"i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità **degli articoli 26, 26 bis o 27**";

Emendamento

"i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi **richiesti in conformità dell'articolo 26 bis o** trasferiti in conformità **dell'articolo 26 o in conformità dell'articolo 27**";

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

7 bis. Per i programmi sostenuti dal

FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE+, lo Stato membro o l'autorità di gestione può chiedere, entro il 31 dicembre 2025, che venga assegnato un importo fino al 7,5 % della dotazione nazionale iniziale per contribuire al finanziamento delle misure a favore del conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE+, tali contributi possono essere versati unicamente nel quadro dello stesso programma e necessitano di una decisione della Commissione di modifica del programma. Essi avvengono nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro o l'autorità di gestione comunicano alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute e il programma riveduto.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"Se l'accordo di partenariato è stato approvato e uno o più programmi non sono ancora stati adottati, può essere richiesto un trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del **regolamento (UE) 2021/241** mediante notifica di revisione delle informazioni di cui

Emendamento

"Se l'accordo di partenariato è stato approvato e uno o più programmi non sono ancora stati adottati, può essere richiesto un trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del **presente articolo** mediante notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11,

all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9.";

paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9.";

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), e al paragrafo precedente, il comitato di sorveglianza è consultato in merito alla modifica del programma, qualora tale modifica sia strettamente limitata a quanto necessario ai fini del trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

Sostegno al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e

(1) Gli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e

la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 possono chiedere **di trasferire** fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo **al dispositivo per la ripresa e la resilienza**, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto trasferimenti da tale specifico fondo rispettando il massimale del 5 %, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma. La richiesta di **trasferimento** è inoltrata nel quadro dell'accordo di partenariato, anche mediante la notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9, o nel quadro della richiesta di modifica di un programma. Qualora la richiesta **di trasferimento** riguardi la modifica di un programma, possono essere **trasferite** solo le risorse di anni civili futuri. **Tali trasferimenti si aggiungono** alla possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma del regolamento (UE) 2021/241 possono chiedere **che venga assegnato** fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo **per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU quali stabiliti nel regolamento (UE) 2021/241 sostenendo le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), ad eccezione dell'idrogeno senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento**, a condizione che lo Stato membro abbia già richiesto trasferimenti da tale specifico fondo rispettando il massimale del 5 %, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, primo e secondo comma. **Se l'accordo di partenariato non è ancora stato approvato**, la richiesta di **sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** è inoltrata nel quadro dell'accordo di partenariato, anche mediante la notifica di revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), conformemente all'articolo 69, paragrafo 9, o nel quadro della richiesta di modifica di un programma. Qualora la richiesta riguardi la modifica di un programma, possono essere **richieste** solo le risorse di anni civili futuri. **La possibilità di tale richiesta si aggiunge** alla possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Le risorse trasferite sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241 e sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

(2) Le risorse trasferite **in conformità dell'articolo 26 del presente regolamento** sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241. **Le risorse richieste in conformità dell'articolo 26 bis del presente regolamento sono eseguite a norma del regolamento (UE) 2021/1060 e delle disposizioni del regolamento specifico relativo al rispettivo fondo a gestione concorrente. Le risorse trasferite o le risorse richieste per sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU sono utilizzate esclusivamente** a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Se l'accordo di partenariato è stato approvato e **il trasferimento è richiesto** prima dell'approvazione di uno o più programmi, l'incoerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. In tali casi, lo Stato membro interessato presenta una revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), che costituisce una richiesta di **trasferimento** ai sensi del presente articolo.

Emendamento

(3) Se l'accordo di partenariato è stato approvato e **la richiesta di sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU è presentata** prima dell'approvazione di uno o più programmi, l'incoerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi che ne consegue non viene presa in considerazione nella valutazione del programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. In tali casi, lo Stato membro interessato presenta una revisione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c), e) e h), **inclusa una sintesi del processo di consultazione delle parti obbligatorio in linea con l'articolo 8, paragrafo 1**, che costituisce una richiesta di **sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** ai sensi

del presente articolo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) In deroga all'articolo 13, gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato approvati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Se, ***per effettuare i trasferimenti*** di cui al presente articolo è necessario modificare un programma, in deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 4, la Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa ***al trasferimento*** e le modifiche del programma che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. ***In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), il comitato di sorveglianza è consultato in merito alla modifica del programma.*** Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale ***trasferito*** ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.

(4) Se, ***ai fini di una richiesta di sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU*** di cui al presente articolo è necessario modificare un programma, in deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 4, la Commissione adotta o rifiuta la modifica relativa ***a tale richiesta*** e le modifiche del programma che ne conseguono entro un mese dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale ***assegnato per contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU*** ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell'articolo 27, non sono trasferibili al dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del presente articolo.

Emendamento

(5) Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell'articolo 27, non sono trasferibili al dispositivo per la ripresa e la resilienza **e non possono essere richieste per sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU** a norma del presente articolo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

(6) *Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 6, 7 e 8.*”;

Emendamento

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) 2021/1060

Articolo 26 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *Le spese sostenute e pagate per le misure di cui all'articolo 21 quater,*

paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, ad eccezione dell'idrogeno senza combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione degli impianti destinati al trasporto di combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, sono contabilizzate nella quota degli obiettivi climatici e del meccanismo di adeguamento in materia di clima in conformità dell'articolo 6 del presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Articolo 112 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

6 bis. Se uno Stato membro decide di richiedere risorse in conformità dell'articolo 26 bis del presente regolamento, in deroga all'articolo 112, paragrafi 3 e 4, un tasso di cofinanziamento fino al 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione per il finanziamento delle misure a favore del conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, fatta eccezione per l'idrogeno privo di combustibili fossili, all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, fatta eccezione per gli impianti dedicati al trasporto di

combustibili fossili, e all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.

Una richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata quale modifica di un programma in conformità dell'articolo 24 ed è corredata del programma riveduto.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo) e paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

all'articolo 60, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

2 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi energetica in conformità degli "obiettivi del piano REPowerEU" e il sostegno alle famiglie e alle microimprese e piccole e medie imprese vulnerabili a partire dal 1° febbraio 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione.

Le richieste di modifica del tasso di cofinanziamento sono presentate in conformità della procedura di modifica dei programmi di cui all'articolo 30 e sono corredate del programma o dei programmi riveduti.

Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione

approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

2 ter. In risposta alla crisi energetica causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, le risorse disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono, su richiesta di uno Stato membro, essere trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d). Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1

Regolamento (UE) 2021/1060

Allegato II – punto 4.2

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Al punto 4.2 dell'allegato II del regolamento (EU) 2021/1060, è inserito quanto segue:

soppresso

"Riferimento: "Articoli 26, paragrafo 1 e 26 bis del regolamento CPR"

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2

Regolamento (UE) 2021/1060

Allegato V – punto 3.1 – tabella 1

Testo in vigore

Modifica del programma concernente:	<input type="checkbox"/>	contributo a InvestEU
	<input type="checkbox"/>	trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	<input type="checkbox"/>	trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

Emendamento

al punto 3.1 dell'allegato V del regolamento (EU) 2021/1060, la prima tabella è modificata nel modo seguente:

Modifica del programma concernente:	<input type="checkbox"/>	contributo a InvestEU
	<input type="checkbox"/>	trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	<input type="checkbox"/>	trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi
	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>sostegno per il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU</i>

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060>)

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Allegato V – punto 3.1 – nota 7

Testo della Commissione

Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. ***I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro***".

Emendamento

Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e modifica del regolamento (UE) 2021/1060, del regolamento (UE) 2021/2115, della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814	
Riferimenti	COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 6.6.2022	ECON 6.6.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 6.6.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	15.9.2022	
Relatore(trice) per parere Nomina	Pascal Arimont 12.7.2022	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.9.2022	
Esame in commissione	15.9.2022	
Approvazione	6.10.2022	
Esito della votazione finale	+: 29	–: 1
	0: 10	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, François Alfonsi, Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoș, Rosanna Conte, Christian Doleschal, Matthias Ecke, Chiara Gemma, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Martina Michels, Alin Mituța, Dan-Ștefan Motreanu, Anđelika Anna Moždžanowska, Niklas Nienaaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Marcos Ros Sempere, André Rougé, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Katalin Cseh, Stelios Kypouropoulos, Ana Miranda, Rovana Plumb, Peter Pollák	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pietro Fiocchi	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

29	+
NI	Chiara Gemma, Maxette Pirbakas
PPE	Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kypouropoulos, Andrey Novakov, Peter Pollák
RENEW	Katalin Cseh, Alin Mituța, Susana Solís Pérez
S&D	Erik Bergkvist, Matthias Ecke, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb, Marcos Ros Sempere
THE LEFT	Martina Michels, Younous Omarjee
VERTS/ALE	François Alfonsi, Ana Miranda, Niklas Nienäb, Caroline Roose, Monika Vana

1	-
RENEW	Ondřej Knotek

10	0
ECR	Pietro Fiocchi, Andželika Anna Mozdżanowska, Valdemar Tomaševski
ID	Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André Rougé
PPE	Dan-Ștefan Motreanu
RENEW	Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoș

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

4.10.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814
(COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))

Relatore per parere (*): Peter Jahr

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per i bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Anche il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ dovrebbe essere modificato, per consentire di eseguire fino al 12,5 % del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tale metodo di esecuzione è giustificato dalla complementarità e dalle sinergie tra questi strumenti per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici o di aumento della produzione di biometano sostenibile o di

soppresso

energie rinnovabili, conformemente agli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 TFUE. L'esecuzione attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe accelerare l'erogazione dei fondi ai beneficiari del settore agricolo, aspetto di vitale importanza in considerazione dell'urgenza degli obiettivi in materia di energia.

⁷ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, compresa l'assegnazione dalla riserva stabilizzatrice del mercato, *in trasferimenti dai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 e assegnati a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentata nell'ambito di un piano*, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento

(20) La richiesta di un finanziamento specifico per le misure relative al piano REPowerEU, compresa l'assegnazione dalla riserva stabilizzatrice del mercato, dovrebbe essere giustificata dal maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti aggiuntivi inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 2021/241

Articolo 21 ter – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite o assegnate al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060 *e all'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115*. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

(1) Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite o assegnate al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 2021/241

Articolo 21 ter – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) Le risorse assegnate a norma dell'articolo 81 bis del regolamento (UE) 2021/2115 sostengono le misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per gli investimenti nelle aziende agricole a favore degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori, in particolare per contribuire a ridurre l'uso di fertilizzanti di sintesi, aumentare la produzione di energia rinnovabile e biometano sostenibile e promuovere l'efficienza energetica.

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e modifica del regolamento (UE) 2021/1060, del regolamento (UE) 2021/2115, della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814	
Riferimenti	COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 6.6.2022	ECON 6.6.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 6.6.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	15.9.2022	
Relatore(trice) per parere Nomina	Peter Jahr 14.6.2022	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.9.2022	
Esame in commissione	31.8.2022	
Approvazione	3.10.2022	
Esito della votazione finale	+: 44	–: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Attila Arakovacs, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Dacian Cioloș, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropè, Bert-Jan Ruissen, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Peter Jahr, Tom Vandenkendelaere	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

44	+
ECR	Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
ID	Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton
NI	Dino Giarrusso
PPE	Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
RENEW	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller
S&D	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Marc Tarabella
THE LEFT	Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop
VERTS/ALE	Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropé, Sarah Wiener

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814			
Referimenti	COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD)			
Presentazione della proposta al PE	19.5.2022			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	BUDG 6.6.2022	ECON 6.6.2022		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 6.6.2022	ITRE 6.6.2022	REGI 6.6.2022	AGRI 6.6.2022
Commissioni associate Annuncio in Aula	AGRI 15.9.2022	ENVI 15.9.2022	ITRE 15.9.2022	REGI 15.9.2022
Relatori Nomina	Eider Gardiazabal Rubial 21.6.2022	Siegfried Mureşan 21.6.2022	Dragoş Pîslaru 21.6.2022	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	15.9.2022			
Date adopted	25.10.2022			
Approvazione	+ : 80 - : 6 0 : 4			
Esito della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Pierre Larrourou, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Eric Minardi, Silvia Modig, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Dorien Rookmaker, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuţă, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni			
Membri titolari presenti al momento	Nicola Beer, Damian Boeselager, Lefteris Christoforou, Rosa D'Amato,			

della votazione finale	Ilan De Basso, Tamás Deutsch, Bas Eickhout, Agnès Evren, Jan Olbrycht, Jessica Polfjärd, Clara Ponsatí Obiols, René Repasi, Jörgen Warborn
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Alexander Bernhuber, Vasile Blaga, Włodzimierz Cimoszewicz, Estrella Durá Ferrandis, Gabriel Mato, Javier Moreno Sánchez, Grace O'Sullivan, Vera Tax
Deposito	27.10.2022

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

80	+
ID	Alessandra Basso, Marco Zanni
NI	Clara Ponsatí Obiols
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Alexander Bernhuber, Vasile Blaga, Lefteris Christoforou, Agnès Evren, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Lidia Pereira, Jessica Polfjård, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Jörgen Warborn, Rainer Wieland
RENEW	Nicola Beer, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Pietro Bartolo, Włodzimierz Cimoszewicz, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larroustou, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Javier Moreno Sánchez, Victor Negrescu, Evelyn Regner, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Vera Tax, Irene Tinagli, Nils Ušakovs
THE LEFT	José Gusmão, Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
VERTS/ALE	Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Rosa D'Amato, Bas Eickhout, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Grace O'Sullivan, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

6	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Joachim Kuhs
NI	Tamás Deutsch, Enikő Győri

4	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca
ID	France Jamet, Eric Minardi

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti